

Prima dell'«addensarsi della bufera». Quattro interventi del Tribunale costituzionale spagnolo per riflettere sui diritti linguistici dei catalanofoni (o meglio dei castiglianofoni) nella CA catalana*.

di Mirko Della Malva – Dottore di ricerca, Università degli Studi di Milano

ABSTRACT: This article analyses the question of the language in Spain and, in particular, the content of the four recent judgments of the Spanish Constitutional Court relating to the right to use the Catalan language in different areas of associated live. The Court recognize that numerous rules approved in Cataluña – in which the primacy of Regional language seems to be affirmed – are simple instruments of *affermative action* directed to guarantee the use of the Minority language.

This position of the TC is criticized because it runs counter to the “spirit” of the linguistic rights in Constitution.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La disciplina generale della lingua in Spagna. Cenni – 3. La disciplina della lingua in Cataluña/Catalunya. – 4. Le recenti pronunce del TC relative al *régimen lingüístico* catalano. – 4.1. Sentenza 86 del 2017: l'uso normale della lingua catalana nei servizi di comunicazione audiovisiva pubblica. – 4.2. Sentenza n. 87 del 2017: l'uso della lingua catalana nei servizi di prima accoglienza in favore degli immigrati in Catalogna. – 4.3. Sentenza n. 88 del 2017: l'uso della lingua propria nei rapporti con i consumatori. – 4.4. Sentenza n. 89 del 2017: l'uso della lingua catalana nelle pellicole cinematografiche. – 5. Alcune considerazioni: cosa resta della co-ufficialità?

* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.

1. Introduzione

Nelle ore convulse che scandiscono l'evolversi dello stato di tensione in Catalogna e nella Spagna tutta, dallo scorso settembre alle prese con la spinta centrifuga più grave della sua storia democratica¹, la lettura di quattro sentenze del Tribunale costituzionale del mese di luglio scorso induce nuove riflessioni su uno dei temi più caratterizzanti di questa realtà costituzionale, e che – a suo tempo – almeno nelle intenzioni dei costituenti aveva contribuito a giustificare la distinzione, in termini di autonomia, tra *nacionalidades* e *regiones*².

Si tratta come è evidente dell'*hecho diferencial* della lingua «*vernácula propia*»³, la diffusione – in altre parole – nei diversi territori di cui si compone il Paese di idiomi veicolari distinti dal castigliano ovunque utilizzato⁴.

¹ Per una ricostruzione dettagliata sulle vicende che hanno condotto alla "crisi catalana" si rinvia alla lettura di: S. GAMBINO, *Pretese sovranistiche della Catalogna e unità indissolubile della Nazione spagnola*, in Dpce Online 3/2017, all'indirizzo <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/420>; S. CECCANTI, *Catalogna e Spagna al momento senza uscita*, in Dpce Online 4/2017, <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/464> e, su questa Rivista di A. MASTROMARINO, *La Dichiarazione di indipendenza della Catalogna*, n. 3/2017. Sulla questione dell'autodeterminazione si veda in italiano: G. RUIZ-RICO RUIZ, *Il diritto di autodeterminazione e la costituzione spagnola del 1978: riflessioni intorno ad un antagonismo insuperabile*, in S. GAMBINO (a cura di), *Europa e Balcani. Stati culture nazioni*, Padova, 2001, 73-86.

² La questione è invero più complessa poiché, come noto, il Costituente spagnolo, pur prevedendo tale distinzione all'art. 2, non riservò alle sole *nacionalidades* la possibilità di conseguire il massimo grado di autonomia, ma consentì a tutte le province limitrofe dotate di comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche, ai territori insulari e alle province costituenti entità regionali storiche, di ottenere tale livello di autonomia qualora avessero adottato le procedure di cui all'art. 151. Fu grazie a ciò quindi che anche una Ca, non dotata di *hechos diferenciales*, come l'Andalusia, ottenne lo stesso grado di autonomia pensato per le *nacionalidades*. Alle Isole Canarie e alla Comunità valenziana, inoltre, furono riconosciute competenze ex art. 149 attraverso l'approvazione di Leggi organiche di trasferimento ed ugualmente avvenne per la Navarra, l'antico territorio forale divenuto autonomo con il procedimento eccezionale della I disposizione addizionale. Per una più dettagliata disamina della costruzione delle autonomie in Spagna si rinvia (in spagnolo) a F. LOPEZ AGUILAR, *Lo stato autonómico spagnolo. Stato composto asimmetrico e fatti differenziali nella Costituzione spagnola del 1978*, Padova, 1999; E. AJA, *El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales*, 2015; R. L. BLANCO VALDES, *Nacionalidades históricas y region sin historia. A propósito de la obsesión ruritana*, Madrid, 2005e (in italiano) a ID., *Introduzione alla costituzione spagnola del 1978*, Torino, 2017; L. VANDELLI, *L'ordinamento regionale spagnolo*, Milano, 1980.

³ Il tema dei diritti linguistici è stato affrontato *ex multis* da: V. PIERGIGLI, *Minoranze linguistiche* (voce), in Enciclopedia giuridica Treccani, Torino, 1990; PIZZORUSSO A., *Minoranze e maggioranze*, Torino, 1993; R. TONIATTI, *Minoranze e minoranze protette. Modelli costituzionali comparati*, in J. T. BONAZZI, M. DUNNE (a cura di), *Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali*, Bologna, 1994, 273ss; S. MANCINI, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, Milano, 1996; P. CARROZZA, *Lingua, politica e diritti: una rassegna storico-comparatistica*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1999, 1465-1479; E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, Torino, 2001; F. PALERMO, J. WOELK, *Diritto costituzionale dei gruppi e delle minoranze*, Padova, 2008; G. POGGESCHI, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Roma, 2010. Con particolare riferimento alla Spagna si veda, in lingua italiana: G. POGGESCHI, *La nuova legge linguistica catalana*, in *Le Regioni*, n. 5, 1998 e ID., *Le nazioni linguistiche della Spagna autonómica*, Padova, 2002. Per le opere in lingua spagnola, si vedano tra le più recenti: A. LÓPEZ CASTILLO, *Lenguas y Constitución Española*, Valencia, 2013; P. FABEIRO FIDALGO, *El Derecho de usar y el deber de conocer las lenguas en la Constitución Española de 1978*, Madrid, 2013; A. MILIAN I MASSANA, *Más sobre derechos lingüísticos. Reflexiones sobre los límites constitucionales y su interpretación por el Tribunal Constitucional*, Sevilla, 2016.

Tale situazione, pur riscontrabile in numerose aree del Paese, caratterizza in modo particolare l'assetto socio-culturale del *País Vasco*, della Galizia e della Catalogna, porzioni dello Stato in cui l'identità della *patria chica* trova fondamento proprio a partire dalla storica presenza di lingue "regionali" (l'*euskera*, il *galego* e il *català*) diffuse tra i nativi.

Dei summenzionati territori, la Catalogna rappresenta senza dubbio – per usare una suggestiva espressione di Poggeschi – la *nazione linguistica per eccellenza*⁵: un territorio la cui caratteristica peculiare si incentra quasi esclusivamente⁶ sul largo utilizzo del suo idioma regionale.

Il *català*, infatti, ancor più del *galego* e dell'*euskera*⁷, è riuscito a mantenersi un idioma vivo e produttivo di una sublime cultura⁸, trasformandosi nel tempo in un forte elemento identitario per la Comunità parlante: il segno distintivo di un *Sonderfall*⁹ iberico, attorno al quale sono venuti a incentrarsi – fin dall'epoca di Filippo V – gli innumerevoli sforzi di resistenza alle pretese anti-autonomistiche del centro¹⁰.

⁴ Come è noto, il castigliano, pur essendo la lingua ufficiale del Regno di Spagna "convive" con una pluralità di altri idiomi *storici*, utilizzati – con maggiore o minore intensità – come parlate veicolari dei cittadini nelle loro relazioni quotidiane. Accanto al catalano, conosciuto e parlato da circa nove milioni e ottocentomila persone, vi sono anche il basco (*euskera*), utilizzato da 800 mila individui e il *galego* con una diffusione di circa 2 milioni e mezzo di parlanti. A questi si affiancano poi la *fabla*, detta anche aragonese, che è *lengua vernácula* per circa 10.000 cittadini, il *bable-asturiano*, parlato da circa 100 mila individui e l'*aranés*, un idioma del gruppo linguistico occitano parlata da 6000 individui concentrati sul versante meridionale dei Pirenei catalani. Nelle *enclaves* di Ceuta e Melilla, infine, il 30 per cento della popolazione utilizza la lingua berbera *tamazight* nella variante *tarifit* (detta anche *rifano*). Per una breve sintesi sulla situazione linguistica spagnola si veda *ex multis*: P. RIGOBON, *La situazione linguistica e i suoi risvolti nazionali*, in A. BOTTI (a cura di), *Le patrie degli spagnoli. Spagna democratica e questioni nazionali (1975-2005)*, Milano, 2007, 328-334.

⁵ Cfr. G. POGGESCHI, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, cit., 161.

⁶ La Catalogna, si differenzia, dal resto della Spagna, anche per la presenza di autonome discipline nell'ambito del diritto privato, in particolare in materia successoria e familiare. Per un approfondimento sul tema si rinvia a A. AQUER ALOY, *El derecho civil catalán: presente y futuro*, in *Rev. Jurídica de Navarra*, n. 46/2008 pp. 69-108. Sull'origine della distinzione tra diritto civile "castigliano" e "catalano" si veda, invece, A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1982, 419.

⁷ L'*euskera* è correttamente parlato è compreso solamente da circa un il 25% della popolazione residente nelle tre storiche *Diputaciones* di cui si compone il País Vasco, mentre i "conoscitori passivi" superano di poco il 10%. Deve precisarsi però che, a differenza del catalano l'*euskera* o meglio l'*euskera batúa* è una «lingua letteraria artificiale»: una sorta di media tra le diverse varietà di dialetti baschi (ghipuzcoano e labortano e in misura minore biscaglino e suletino) elaborata a partire dal 1968 dall'Accademia della lingua (*Euskaltzaindia*), ed in particolare dal linguista Koldo Mitxelena, al fine di renderne possibile l'insegnamento delle scuole e l'utilizzo nelle pubbliche amministrazioni. È evidente quindi che questa lingua costituisce un patrimonio quasi esclusivo della popolazione che anagraficamente ha avuto la possibilità di frequentare la scuola a seguito del ritorno della democrazia. I "più anziani" padroneggiano invece il proprio dialetto locale: biscaglino, guipuzcoano e in misura inferiore *alavés*.

⁸ Il catalano conobbe in epoca medievale un grande splendore letterario, testimoniato, su tutti, dall'opera di Ramon Llull. Con l'avvento della dinastia asburgica la lingua subì una profonda decadenza che si protrasse per oltre tre secoli. A partire dal 1800 essa conobbe, però, un nuovo periodo di fioritura (la c.d. *Renaiença*) che si esprime, in particolare, nell'opera di Verdaguer, Carner, Riba, ed Espriu.

⁹ Si prende a prestito il vocabolo della lingua tedesca, utilizzato in genere per indicare la specificità del caso elvetico rispetto al resto del mondo germanico.

¹⁰ Tentativi di castiglianizzazione della Catalogna si ebbero, invero, fin dai tempi di Filippo II e del Conte-duca di Olivares. Fu, però, con l'ascesa al trono di Filippo V che la persecuzione della lingua e della cultura catalana cominciò ad essere considerata un obiettivo ufficiale della Corte di Madrid. Sotto il regno di quest'ultimo, in particolare furono emanati i *Decretos de Nueva Planta* (1707-1716), testi legislativi con i quali vennero revocati gli Statuti di autonomia

Non è un caso, quindi, che nel preambolo della *Ley de Política Lingüística* adottata dalla CA nel 1998 venga dichiarato in modo esplicito (anche in ragione della posizione rivestita dal catalano rispetto a molte altre lingue minoritarie¹¹) che: «*La lengua catalana es un elemento fundamental de la formación y la personalidad nacional de Cataluña, un instrumento básico de comunicación, integración y cohesión social de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su origen geográfico, y el vínculo privilegiado de Cataluña con las demás tierras de habla catalana, con las que forma una comunidad lingüística que ha aportado a lo largo de los siglos, con voz original, una valiosa contribución a la cultura universal. Además, ha sido el testimonio de fidelidad del pueblo catalán hacia su tierra y su cultura específica*».

In ragione di tali specificità e nella piena consapevolezza che la realizzazione di forme di decentramento avrebbe scongiurato l'affermazione di quelle soluzioni indipendentiste sempre con più vigore propugnate dalle formazioni nazionaliste, le *Cortes* costituenti attribuirono alle tre su ricordate *nacionalidades* la facoltà di conseguire un'autonomia più ampia rispetto a quella prevista per le altre entità politiche territoriali non caratterizzate dalla presenza di una cultura separata (le c.d. *regiones*).

In forza di tali previsioni Galizia, Catalogna e País Vasco si costituirono in CCAA attraverso la procedura speciale individuata nella seconda disposizione transitoria della Carta fondamentale e, in poco tempo, si dotarono di Statuti d'autonomia nei quali fu dichiarata la co-ufficialità della lingua minoritaria nonché di specifiche normative di normalizzazione della lingua.

Le buone intenzioni del costituente si videro però ben presto frustrate¹² dall'opera dei nazionalismi periferici, i quali – non paghi dell'autonomia riconosciuta ai propri territori – sfruttarono la diversità culturale di essi come una leva su cui fare presa per rivendicare ulteriori

di Valencia, Aragona, Catalogna e delle Baleari e si proibì l'uso – in qualsiasi forma - della lingua catalana. La politica assimilazionista di Madrid si protrasse poi nei secoli successivi e raggiunse il suo apice con i governi autoritari di Primo de Rivera e Francisco Franco.

¹¹ La lingua catalana non ha un referente statale che l'ha adottata come lingua propria (se non il piccolo Principato d'Andorra). Si tratta di una situazione certamente comune ad altre lingue minoritarie sia del Paese, come l'*euskera*, sia di altre aree europee, come il *sòrabo*, ma è pur vero che il catalano, a differenza di queste ultime, è una lingua con grande diffusione di parlanti, maggiore anche di talune lingue ufficiali di Paesi d'Europa.

¹² Sottolinea Palacios Bañuelos, che un forte incremento dei nazionalismi si ebbe già all'indomani dei Patti autonomici del 1992. Come è noto, in quell'anno fu celebrata a Barcellona la XXV edizione dei Giochi olimpici e tra *Generalitat* (governata da CiU) e Governo centrale scoppiò un'aspra contesa sul vessillo da esporre, sull'inno da suonare e su ogni altro segno che avrebbe dovuto dominare la manifestazione. I nazionalisti ebbero la meglio, la *Senyera* e *Els Segadors* furono i protagonisti dell'edizione "spagnola" dei giochi. I nazionalisti "tappezzarono" inoltre l'intera città con cartelli dal motto «*Cataluña, un país de Europa*», mentre un'imponente campagna pubblicitaria sui maggiori quotidiani europei pose il seguente quesito: «*¿En qué país está Barcelona?*», la risposta veniva suggerita poco oltre: «*¡en Cataluña, claro!*». Non mancò per finire (cosa per altro comune a tutti i territori che si considerano "nazioni senza Stato") la rivendicazione della facoltà di partecipare alle gare come delegazione olimpica catalana anziché spagnola. Cfr. L. PALACIOS BAÑUELOS, *La España plural*, cit., 44. Per un'eventuale approfondimento sull'inammissibilità delle "nazioni senza Stato" ai giochi olimpici: A. STELITANO, *Olimpiadi e politica. Il Cio nel sistema delle relazioni internazionali*, Udine, 2008, 153.

pretese non riconducibile all'*hecho diferencial*, quali ad esempio quelle di natura economica e fiscale di cui molto si è dibattuto nel Paese a far tempo della crisi dei mutui del 2008¹³.

In un simile contesto, il cui epilogo è rappresentato dalla nota dichiarazione di indipendenza della *Generalitat* e dalla consecutiva reazione del governo madrileno, trova collocazione la pubblicazione delle quattro sentenze analizzate in questo scritto, le quali si mostrano con evidenza come un ulteriore fallimentare tentativo del Tribunale costituzionale di forzare il significato letterale delle norme, pur di scongiurare lo scontro (in realtà avvenuto) con i rappresentanti di formazioni politiche, da anni impegnate in un costante e significativo svuotamento di contenuto dei principi di autonomia e pluralismo culturale sui quali si è costruita la rinata Spagna democratica.

Prima però di analizzare il contenuto di tali decisioni si rende opportuno ricostruire, seppur a grandi linee e senza pretese di completezza, il quadro costituzionale e i provvedimenti a livello autonomico adottati a tutela dei diritti linguistici delle comunità presenti nel Paese, destinando all'esito di tale trattazione qualche considerazione conclusiva sulla posizione assunta dal TC e sull'effettiva validità oggi dei principi di co-ufficialità e pluralismo linguistico enunciati nella Costituzione.

2. La disciplina generale della lingua in Spagna. Cenni

Come ogni analisi di diritto costituzionale anche le presenti osservazioni sull'uso della lingua in Catalogna devono muovere dalle disposizioni della Legge fondamentale.

In *primis* deve osservarsi che un'attenzione alla varietà linguistica dello Stato fu riservata dal Costituente spagnolo già nel preambolo della Carta del 1978, nel cui testo si precisa espressamente che la Nazione assume il compito di «*proteggere tutti gli spagnoli e i popoli della Spagna nell'esercizio dei diritti umani, nonché le loro culture, tradizioni, lingue e istituzioni*».

Considerato il carattere programmatico del preambolo¹⁴, la norma cardine in materia linguistica è rappresentata però dall'art. 3 Cost. nel quale si precisa: «*Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di utilizzarla. Le altre lingue spagnole saranno considerate anch'esse ufficiali nelle relative Comunità autonome, in conformità ai loro statuti. La ricchezza delle diverse espressioni linguistiche della Spagna costituisce un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione*». Anche tale disposizione costituisce, come è evidente, il risultato del compromesso politico tra forze

¹³ Deve ricordarsi, infatti, che a far tempo dagli anni Settanta dell'Ottocento il principale motivo di scontro tra la regione catalana e il governo di Madrid riguardò più i temi della politica economica, che quelli di natura culturale. La borghesia catalana era, infatti, fortemente protezionista, e come tale contraria alla svolta liberista avviata nel 1869. Essa attraverso un'estenuante opera di pressione riuscì nel 1891 a convincere il governo Cánovas a reintrodurre la tariffe doganali. Questa lunga battaglia creò, tuttavia, nella mente degli spagnoli l'immagine di una Catalogna egoisticamente decisa ad imporre le proprie esigenze contro ogni interesse nazionale. Su questi temi: R. CARR, *Storia della Spagna. 1808-1939*, II, Firenze, 1978, 683 ss.

¹⁴ Per approfondimenti sul tema si rinvia a J. TAJADURA TEJADA, *Funzione e valore dei preamboli costituzionali*, in Quad. Cost., n. 3, 2003, pp. 509-530.

conservatrici-centraliste e progressiste-federaliste che animò l'intera *transición* alla democrazia¹⁵. Se da una parte, infatti, le *Cortes* costituenti affermarono l'ufficialità delle lingue minoritarie, dall'altra riservarono al solo castigliano il carattere di *lingua dello Stato*, idioma che tutti i cittadini avrebbero avuto l'obbligo di conoscere¹⁶ e il diritto di utilizzare.

Tale disposizione, che sembrerebbe apparentemente enunciativa di una caratteristica poco controvertibile dello Stato, fu invece oggetto di ampie discussioni sia in sede di dibattito parlamentare che nei successivi commenti in letteratura.

In sede costituente venne sollevato innanzitutto il problema della denominazione della parlata ufficiale in tutto lo Stato, la quale pur essendo storicamente l'idioma dell'antica Castiglia, avrebbe dovuto – a parere di taluni – assumere la più inclusiva denominazione di «lingua spagnola», scongiurando così quel senso di esclusione che avrebbe potuto realizzarsi in capo ai cittadini dei territori non appartenenti alle aree di estensione dell'antico regno isabelliano.

A tal proposito, nella sessione della Camera alta del 22 agosto 1978, fu presentato dal senatore e Premio Nobel per la letteratura Cela y Trulock un emendamento al testo della *Ponencia*, in forza del quale accanto alla dicitura «castigliano» avrebbe dovuto aggiungersi l'espressione «o spagnolo», quale corretta definizione della lingua ufficiale dello Stato. Tanto più, secondo gli studi del professor Ollero – intervenuto a supporto della tesi – «*esta lengua no es creación exclusiva de Castilla ni patrimonio privado de ella, sino a que sido creada y desarrollada por todos los españoles, hispanoamericanos y otros pueblos que la tienen como propia*»¹⁷.

L'emendamento fu approvato dal Senato, ma in seguito rigettato in Commissione mista poiché lo stesso avrebbe potuto risultare ad ogni modo oltraggioso nei confronti dei parlanti delle lingue minoritarie: per quale motivo infatti al castigliano avrebbe dovuto conoscere il privilegio di essere identificato come *spagnolo*, mentre la medesima identificazione non sarebbe stata estesa al catalano, al *galego* o a qualsivoglia altro idioma ugualmente rilevante per la formazione culturale della penisola iberica? Che ciò forse rappresentava un segnale precorritore della futura condizione di catalani, *galeghi* e altri alloglotti nel nuovo ordinamento democratico?

Decisamente foriero di dubbi interpretativi risultò, invece, lo specifico richiamo al «dovere» di conoscenza del castigliano posto a carico di tutti i cittadini dello Stato¹⁸. La dottrina maggioritaria sottolineò, infatti, fin dai primi commenti alla nuova Carta l'inutilità di tale prescrizione,

¹⁵ Per un approfondimento sulla transizione spagnola si rinvia a: R. L. BLANCO VALDES, V. SANJURIO RIVO, *Per comprendere la transizione politica spagnola (un contributo)*, in S. GAMBINO (a cura di), *Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche*, Milano, 2003, pp. 449-450.

¹⁶ Il dovere di conoscere il castigliano è ribadito dal Tribunale costituzionale nella sentenza 26 giugno 1986, n. 82, al cui fondamento giuridico terzo si legge: «*En directa conexión con el carácter del castellano como lengua oficial común del Estado español, está la obligación que tienen todos los españoles de conocerlo (...)*».

¹⁷ Cfr. *Diario de Sesiones del Senado*, n. 41, 22 agosto 1978; F. GARRIDO FALLA (a cura di), *Comentarios a la Constitución*, cit., 62.

¹⁸ Contro la costituzionalizzazione di detto dovere furono presentati due emendamenti in sede di discussione al Congresso dei deputati (uno del deputato Latamendía ed uno del deputato Aguirre) ed uno in sede di dibattito al Senato (ad opera del senatore Audet), ma tutti e tre furono immediatamente rigettati. Per maggiori informazioni sui testi di essi si rinvia a *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, n. 66, 12 maggio 1978 e *Diario de Sesiones del Senado*, n. 41, 22 agosto 1978.

costituendo il dovere di conoscenza della lingua un logico corollario del carattere ufficiale riservato alla medesima. A tutti i cittadini spagnoli, peraltro, l'opportunità di adempiere a tale dovere sarebbe stata assicurata dalla predisposizione dei programmi di istruzione elementare: formazione basilare quest'ultima costituente un obbligo, oltre che un diritto ai sensi dell'art. 27 c. 4¹⁹.

A parere di altro orientamento, espresso tra i tanti da Prieto de Pedro²⁰, la formulazione avrebbe dovuto considerarsi viceversa ammissibile, poiché i destinatari del dovere di conoscenza, secondo la *ratio* del costituente, non avrebbero dovuto individuarsi nei cittadini dello Stato bensì nei soli poteri pubblici nei quali si articola lo stesso, siano essi statali o delle Comunità autonome²¹ nelle quali il territorio si ripartisce. Anche così interpretata, tuttavia, la norma continuerebbe a presentare profili di criticità secondo il primo orientamento. È indubbio infatti, a detta dei suoi esponenti, che dal carattere di ufficialità di una lingua discenda *ipso facto* l'obbligo per i funzionari preposti all'esercizio delle pubbliche funzioni di conoscerla e utilizzarla al fine di rispondere alle istanze loro rivolte in detto idioma.

Ad ogni modo, sia esso da considerarsi pleonastico o meno, il dovere di conoscere il castigliano fu ribadito dal Tribunale costituzionale nella storica sentenza 26 giugno 1986, n. 82, al cui fondamento giuridico terzo si legge: «*En directa conexión con el carácter del castellano como lengua oficial común del Estado español, está la obligación que tienen todos los españoles de conocerlo (...)*».

La presunzione di conoscenza della lingua castigliana potrà essere derogata solo nel caso in cui tale presupposizione si traduca in una violazione evidente di un diritto di elevato rango costituzionale come quello alla difesa previsto dall'art. 24 Cost.

Ciò chiarito deve procedersi all'analisi dello *status* delle lingue «*anch'esse ufficiali nelle relative Comunità autonome*», nonché – seppur in misura minore – a quello riservato alle altre espressioni linguistiche utilizzate nel territorio dello Stato.

In *primis* occorre precisare, che le CA dotate di *lingua propria* sono innanzitutto le tre storiche *nacionalidades* a cui fa riferimento l'art. 2 della Costituzione: il *País Vasco*, il cui idioma autoctono è l'*euskera*, la Catalogna avente quale parlata propria il catalano ed, infine, la Galizia, ove accanto al castigliano è diffusa la lingua *galega*.

¹⁹ Ed infatti l'art. 13 della Legge 3 ottobre 1990 sull'istruzione disponeva: «*La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños las siguientes capacidades: a) utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma*». Oggi un contenuto simile è ravvisabile nell'art. 17 della Legge organica 3 maggio 2006, n. 2 nel quale si precisa: «*La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: e) conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura*».

²⁰ Tale posizione oltre che da J. Prieto de Pedro è condivisa anche da A. Milian I Massana, E. Aja e S. Varela Diaz. Per maggiori approfondimenti si rinvia a: G. POGGESCHI, *Le nazioni linguistiche della Spagna autonómica*, Padova, 2002, p. 68

²¹ Nel senso che i cittadini pubblici funzionari, nell'esercizio delle proprie incombenze vedrebbero compressi i diritti linguistici loro spettanti in qualità di comuni cittadini, essendo sempre obbligati a far uso della lingua castigliana qualora ciò venisse loro richiesto. Cfr. *Le nazioni linguistiche della Spagna autonómica*, Padova, 2002, p. 68.

Ad esse si affiancano: le Isole Baleari e la *Comunidad valenciana*, regioni ove sono parlate specifiche varianti della più diffusa lingua catalana: il *mallorquí*, il *menorquí*, l'*eivissenc* e il *valencià*.

Le predette lingue sono dichiarate ufficiali nei rispettivi Statuti di autonomia, così come lo è il vernacolo *aranese* limitatamente ai territori dell'omonima valle pirenaica, collocata nella CA catalana. Per esse, a differenza del castigliano, la Costituzione non impone in capo ai residenti nelle rispettive aree di diffusione alcun obbligo di conoscenza.

Tale disparità di trattamento fu ampiamente dibattuta alle *Cortes* costituenti, ed in tale sede il deputato Trias Fargas propose in particolare di emendare il testo della *Ponencia* con le seguenti parole: «*las demás lenguas de España serán también oficiales en los territorios autónomos de acuerdo con sus respectivos Estatutos. Todos los residentes en dichos territorios tienen el deber de conocer y el derecho a usar aquellas lenguas*»²². Dello stesso avviso si mostrarono Solé Tura e Martín Toval, a parere dei quali la sola precisazione di detto vincolo avrebbe consentito la reale uguaglianza tra le lingue minoritarie ed il castigliano, garantendo alle prime la possibilità di vincere la forza assimilatrice di una lingua, come lo è lo “spagnolo”, parlata e compresa da milioni di persone in tutto il mondo²³.

L'emendamento Trias Fargas non conobbe però l'accoglimento dalla maggioranza conservatrice presente in assemblea. Al riguardo le parole del professor Meilán furono eloquenti: «*aceptamos plenamente que el deber de conocer se refiere al castellano y no se va a referir a las demás lenguas de España...y lo aceptamos por coherencia con lo que aprobamos en el artículo 2, en el cual al mismo tiempo que afirmamos esa realidad de las nacionalidades y regiones, reconocemos esa patria común que está unida a la nación española*»²⁴.

L'assenza di un obbligo di conoscenza delle lingue minoritarie fu in seguito ribadito dallo stesso Tribunale costituzionale oltre che nella citata sent. 82/1986, anche nella successiva pronuncia 84, nella quale fu proprio dichiarata incostituzionale una disposizione della Legge di normalizzazione dell'uso dell'idioma *galego*, nella quale si precisava il «*dovere di conoscere e il diritto di utilizzare*» la lingua minoritaria²⁵.

Al di là della mancata previsione di un dovere di conoscenza degli idiomi minoritari resta fermo in ogni caso che all'interno delle Comunità autonome aventi come fattore differenziale l'esistenza di lingua propria, quest'ultima godrà senza eccezioni del regime di ufficialità al pari dell'idioma castigliano, con la conseguenza che ai cittadini alloglotti ivi residenti sarà comunque garantita la facoltà di rivolgersi agli uffici pubblici dello Stato e della regione nella propria lingua natia e questi ultimi avranno l'obbligo di rispondere alle istanze loro rivolte nella lingua medesima. Nelle comunicazioni pubbliche l'amministrazione farà ricorso ad entrambi gli idiomi, mentre in quelle di

²² Cfr. *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, n. 67, 16 maggio 1978.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Ley 15 junio 1986, n. 3 *de normalización lingüística de Galicia*.

carattere privato opererà per l'uno o per l'altro, salvo provvedere – senza oneri per il destinatario – alla traduzione qualora ciò venga esplicitamente richiesto.

Come anticipato, le su richiamate lingue «*ufficiali nelle relative Comunità autonome*» non esauriscono però il patrimonio linguistico della Spagna, il quale si compone di ulteriori varianti quali il *bable* asturiano, la *fabla* aragonese e la *tamazigh*: l'antica lingua berbera delle popolazioni autoctone delle *enclaves* africane di Ceuta e Melilla. Tali ultime varietà di linguaggio non solo non sono destinatarie di alcun obbligo di conoscenza al pari del castigliano, ma essendo prive del riconoscimento di ufficialità negli Statuti d'autonomia, non beneficiano neppure del *favor* di utilizzo riconosciuto all'*euskera*, al *catalano* e al *galego*. Le «mere modalità linguistiche», per utilizzare l'espressione di Poggeschi – godrebbero soltanto, secondo una diffusa interpretazione, della “protezione culturale” di cui al terzo comma dell'art. 3²⁶.

Esaminate le linee di fondo tracciate a livello costituzionale occorre dedicare qualche cenno agli interventi delle CCAA dotate di lingua propria, le quali non tardarono a dichiarare nei propri Statuti l'ufficialità delle rispettive varietà linguistiche.

Il primo intervento in tal senso fu realizzato dal Paese basco, in principio regione più incline della comunità catalana a rimarcare le proprie specificità culturali. All'art. 6 della Carta regionale del 1979 gli estensori precisarono, infatti: «*El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas*».

A tale disposizione fecero seguito analoghe enunciazioni negli Statuti d'autonomia di Catalogna²⁷, Galizia²⁸, *Comunidad Valenciana*²⁹ e Isole Baleari³⁰ e nella *Ley de Amejoramiento del Fuero* (LORAFNA) per ciò che concerne l'utilizzo del *vascuense* (l'*euskera* navarrino) nella *Comunidad de Navarra*³¹. Tali disposizioni conobbero poi specificazione e ampliamento nelle nuove versioni delle Carte d'autonomia approvate con le riforme dei primi anni Duemila³².

²⁶ Tale interpretazione è però solo parzialmente condivisibile. Il terzo comma dell'art. 3 si preoccupa infatti di offrire tutela all'intero patrimonio linguistico e culturale della Spagna. Esso comprende quindi, non solo le lingue regionali a cui non è stato attribuito il carattere di ufficialità (le «mere modalità linguistiche» secondo la terminologia di Poggeschi), ma anche le lingue regionali coufficiali e lo stesso idioma castigliano in tutte le rispettive varianti.

²⁷ Art. 3 c. 1 e 2 St. Cataluña (1979): «*La lengua propia de Cataluña es el catalán. El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español*».

²⁸ Art. 5 c. 1 e 2 St. Galicia (1981): «*La lengua propia de Galicia es el gallego. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos*».

²⁹ Art. 7 c. 1 St. Comunidad valenciana (1982): «*Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el castellano. Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos*».

³⁰ Art. 3 c. 1 e 2 St. Isole Baleari (1983): «*La lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla, y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma*».

³¹ Art. 9 LORAFNA (1982): «*El castellano es la lengua oficial de Navarra. El vascuense tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuense y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua*».

³² Per quanto riguarda la Catalogna cfr. *infra* § 3. Con riferimento alle Isole Baleari, la disposizione è rimasta pressoché analoga nel nuovo Statuto del 2007, ma un'attenzione specificità linguistica dell'arcipelago è contenuta già nel preambolo («*La lengua catalana, propia de las Illes Balears, y nuestra cultura y tradiciones son elementos identificadores de nuestra sociedad y, en consecuencia, elementos vertebrados de nuestra identidad*»). Il nuovo

Una “tutela debole”, di mero rango primario, fu riservata invece alle c.d. «mere modalità linguistiche»³³.

Le CCAA dotate di lingua propria non si limitarono, tuttavia, ad adottare mere dichiarazioni di ufficialità delle proprie parlate nei documenti fondativi della propria autonomia, ma provvidero all’approvazione di tutte le disposizioni necessarie a rendere effettivo l’«*incremento della cultura, della ricerca e (...) dell’insegnamento della lingua propria*» come esplicitamente previsto dall’art 148 c. 17 della Cost.³⁴, così da poter conseguire la *normalizzazione* ed il *fomento* degli idiomi minoritari ed assicurarne l’effettivo ricorso da parte dei cittadini.

È evidente infatti che una mera dichiarazione di ufficialità della lingua minoritaria, in difetto di leggi attuative che rendano effettiva l’utilizzabilità della stessa nei diversi contesti della vita associata (istruzione, mezzi di comunicazione, giustizia) non potrebbe che configurarsi come una manifestazione di principio priva di ogni effetto pratico.

Statuto valenciano del 2007 dispone invece «*La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. El idioma valenciano es el officia en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma officia de l’Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza de, y en, idioma valenciano*».

³³ Art. 4 St. Asturie (1981): «*El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad en su aprendizaje. Una ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del bable*»;

Art. 7 St. Aragona (1982): «*Las diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección, como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico*». L’art. 7 del nuovo Statuto (2007) dispone invece: «*Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento. Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas*».

³⁴ La migliore dottrina spagnola considera tuttavia la lingua (o meglio la *tutela della lingua*) più che un *título competencial*, un principio generale che informa l’intero ordinamento. Non vi è quindi una rigida ripartizione tra Stato competente a tutelare la lingua castigliana e CCAA competenti a tutelare le lingue minoritarie. Nelle materie di propria competenza lo Stato provvederà a regolare i risvolti linguistici tenendo presente le “esigenze” delle lingue minoritarie ed ugualmente faranno le CCAA per quanto attiene la lingua castigliana. La disputa tra “lingua-título competencial” e “lingua-principio informatore dell’ordinamento” ha interessato lo stesso Tribunale costituzionale, il quale si è espresso tuttavia in maniera incerta e contraddittoria. La sent. 74/1989 ha specificato in particolare che «*la competenza regionale sulla normalizzazione linguistica non può tradursi in un espediente che, svuotando l’ordine costituzionale delle competenze, abiliti la Comunità autonoma a regolare, sotto la veste di attuazioni di politica linguistica, materie riservate allo Stato né, al contrario che le competenze settoriali dello Stato possano tradursi in un ostacolo che blocchi o svuoti di contenuto la competenza che detiene la Comunità autonoma sulla normalizzazione linguistica*». Poco oltre però il Giudice delle leggi ammette esplicitamente che «*l’esercizio della competenza regionale di normalizzazione linguistica deve per forza incidere su materie di competenza esclusiva statale*». Tali posizioni sono state confermate poi nella sent. 134/1997 ove il Tribunale costituzionale ha riconosciuto valide le posizioni della CA delle Isole Baleari, la quale, in ragione della propria competenza in materia di istruzione, aveva imposto l’insegnamento della lingua catalana (ufficiale nella regione) alle scuole militari dell’arcipelago, nonostante queste fossero dipendenti del Ministero della Difesa e soggette quindi alla competenza esclusiva statale (art. 149 c. 1.4). Su questi punti cfr. G. POGGESCHI, *Le nazioni linguistiche della Spagna autonómica*, cit., 195-202.

La prima CA ad attuare forme di «*normalizzazione linguistica*» fu ancora una volta il Paese basco, il cui Parlamento il 24 novembre del 1982 adottò la *Ley básica de normalización del uso del euskera*.

A questo primo intervento fecero seguito: la Ley 7/1983, de 18 de abril, *de normalización lingüística en Cataluña* (nel 1998 emendata da una nuova legge di politica linguistica), la Ley 3/1983, de 15 de junio, *de normalización lingüística de Galicia*, la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, *de Uso y Enseñanza del Valenciano* e la Ley 3/1986, de 19 de abril, *de normalización lingüística dell'arcipelago baleare*. Da ultimo, fu approvata la *Ley foral 18/1986*, de 15 de diciembre *del vascuence*, introdotta nella CA di Navarra per regolare – ex art. 9 della LORAFNA – i diritti linguistici dei cittadini delle province occidentali in cui è diffuso un vernacolo del ceppo basco.

Il concetto di normalizzazione – ricorda ancora una volta Poggeschi – indica *lo sforzo tendente a rendere effettiva l'ufficialità di queste lingue, e a garantirne appunto un uso "normale"*. La normalizzazione verrebbe quindi, in altre parole, a tradursi in uno sforzo diretto al recupero della lingua storicamente svantaggiata nei diversi ambiti della vita sociale, così da impedire la sua assimilazione a causa della forza espansiva di un diverso idioma, che per contingenze storiche e culturali si trova in posizione di vantaggio rispetto ad essa: nel caso specifico il "castigliano", lingua conosciuta e parlata da milioni di individui non solo sul territorio nazionale, ma anche al di fuori dei suoi confini, essendo ufficiale in buona parte del continente americano e compresa da una grande vastità di parlanti aventi altre lingue madri.

Sul significato di normalizzazione è intervenuto nella sent. 337/1994 (F.J. 7) lo stesso Tribunale costituzionale, il quale ha precisato che la natura di tali disposizioni «*no es otro que la de asegurar el respeto y fomentar el uso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma y cooficial en ésta y, a este fin, corregir positivamente una situación histórica de desigualdad respecto al castellano, permitiendo alcanzar, de forma progresiva y dentro de las exigencias que la Constitución impone, el más amplio conocimiento y utilización de dicha lengua en su territorio*».

Da un punto di vista classificatorio potrebbe dirsi che le leggi di normalizzazione linguistica costituiscono interventi di *affirmative action*, strumenti considerati indispensabili per consentire ai parlanti di una lingua in condizioni di svantaggio l'opportunità di conseguire una posizione di uguaglianza rispetto ai cittadini utilizzanti esclusivamente o prevalentemente la lingua dominante.

Come per tutti gli strumenti di azione positiva non è illegittimo che dalla previsione di essi discendano forme di discriminazione nei confronti della lingua prevalente, seppur tali effetti dovrebbero essere limitati nel tempo. Esaurita detta funzione, la loro permanenza – a parere di alcuni autori³⁵ – non dovrebbe comunque escludersi, essendo gli stessi utilizzabili come strumenti utili a regolare i conflitti centro-periferia (sempre che i motivi della contesa non vengano trasferiti su ulteriori questioni).

³⁵ Cfr. G. POGGESCHI, *Le nazioni linguistiche della Spagna autonómica*, cit., 122-123.

3. La disciplina della lingua in Cataluña/Catalunya

Considerata l'importanza storica rivestita dalla lingua catalana per le popolazione dell'ex *Principat*, già il primo Statuto della CA 1979 precisò all'art. 3 che: «*La lingua propria della Catalogna è il catalano. La lingua catalana è quella ufficiale della Catalogna, così come lo è il castigliano, lingua ufficiale in tutto lo Stato spagnolo. La Generalitat garantirà l'uso normale ed ufficiale di ambedue le lingue, adotterà le misure necessarie per assicurarne la conoscenza e creerà le condizioni che permettano di arrivare alla loro piena uguaglianza relativamente ai diritti e ai doveri dei cittadini della Catalogna*».

Si tratta, come è evidente di disposizioni piuttosto scarse e di contenuto “imparziale”, limitate a ribadire il radicamento della lingua catalana nel territorio regionale. Ogni più specifica regolamentazione degli aspetti necessari al raggiungimento della piena uguaglianza dei due idiomi in regime di co-ufficialità veniva rinviata alla legge, strumento al quale si affidava altresì il compito di assicurare il *fomento* del catalano, lingua viva, ma in regime di diglossia rispetto al castigliano.

Sulla base di tale decisione, nel corso degli anni Ottanta e Novanta il Parlamento di Barcellona provvide all'adozione di una pluralità di norme di carattere attuativo, le più significative delle quali furono senza dubbio: la legge 18 aprile 1983, n. 7 *de normalización lingüística*, e la *LLei de política lingüística* del 7 gennaio 1998, integrativa della precedente.

La prima, in particolare, si poneva come obiettivo il ristabilimento di un uso “normale” – nei diversi ambienti sociali – della lingua regionale fino a quel momento in condizioni di svantaggio a causa dalla prolungata opera di castiglianizzazione forzata posta in essere dal franchismo; la seconda, andava ben oltre i menzionati criteri e – preso atto dell'avvenuta riemersione del catalano nei diversi contesti socio-linguistici – si prefiggeva il raggiungimento della piena utilizzazione di della stessa nella scuola, nell'amministrazione e nei mezzi di comunicazione.

Quanto all'istruzione, la legge di politica linguistica catalana diede atto, in particolare, all'«*inmersión lingüística*»³⁶, un sistema di apprendimento in base al quale la lingua regionale viene utilizzata come strumento veicolare di insegnamento nelle scuole materne, elementari e medie, mentre il castigliano è utilizzato esclusivamente come modalità di espressione per la didattica della grammatica spagnola e per l'apprendimento di un'altra materia (generalmente la matematica).

Tale sistema, che non poche voci di dissenso aveva sollevato, è stato dichiarato conforme a Costituzione dal TC³⁷, il quale ha precisato che dal dovere costituzionale di conoscenza del castigliano non può trarsi il diritto di ricevere un insegnamento esclusivo in tale lingua ed, inoltre,

³⁶ Tale è il sistema previsto dall'art. 20 della legge di politica linguistica, il quale ribadisce quanto già disposto dai decreti 362/1983 e 75/1992. Nello stesso si legge: «*El catalán, como lengua propia de Cataluña, lo es también de la enseñanza, en todos los niveles y modalidades educativos. Los centros de enseñanza de cualquier nivel deben hacer del catalán el vehículo de expresión normal en sus actividades docentes y administrativas, tanto internas como externas*».

³⁷ Sentenza n. 337/1994. Per un'analisi della pronuncia si rinvia a: M. IACOMETTI *La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 1994-1995*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1995, 3093-3097; G. POGGESCHI, *Le nazioni linguistiche della Spagna autonómica*, cit., 202-230.

deve prevalere sul diritto individuale di scelta dell'idioma *il diritto collettivo alla coesione e al benessere sociale dell'intera area mistilingue*.

Per quanto concerne i rapporti con la pubblica amministrazione, la legge 7/1998 ha ribadito invece l'uso normale della lingua catalana in tutti gli uffici della regione, cosicché, non solo i cittadini catalanofoni avranno il diritto di ricevere informazioni nella loro lingua natia, ma questo costituirà anche l'idioma generalmente adoperato nei rapporti con l'utenza, salvo il diritto per i *castellano-hablantes* di richiedere assistenza nell'altra lingua ugualmente ufficiale.

Meno incisivo risulta invece l'uso della lingua regionale nel settore della giustizia anche in ragione della circostanza che la disciplina della materia è riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 149 comma 1 n. 5.

A tal fine deve ricordarsi che, l'art. 231 della Legge 1 luglio 1985, n. 6 del *Poder Judicial* stabilisce che «*in tutti gli atti giudiziari, i giudici, i magistrati, i pubblici ministeri, i segretari e gli altri funzionari di Preture e Tribunali useranno il castigliano, lingua ufficiale dello Stato*»³⁸. Non è escluso però che gli stessi, qualora lo desiderino, possano usare la lingua regionale per rivolgersi alle parti.

Sul punto è intervenuto però ugualmente l'art. 13 della Legge di politica linguistica, in cui si ribadisce la validità degli atti giudiziari prodotti in lingua regionale così come il diritto dei cittadini di utilizzare in giudizio detta lingua senza per questo vedersi assoggettate all'esborso di ulteriori spese di traduzione.

Una disciplina più dettagliata dei diritti linguistici nella CA è stata poi introdotta nel nuovo Statuto d'autonomia del 2006³⁹, catalogo questo che, come evidenziato da parte della dottrina, appare più simile ad una Costituzione che ad un semplice documento regolativo del funzionamento degli organi e delle competenze della Comunità autonoma.

In tale documento, l'importanza della lingua e della cultura autoctona è richiamata già nel Preambolo dello Statuto – lo stesso in cui, peraltro veniva problematicamente riconosciuto lo *status* di nazione alla Catalogna⁴⁰ – mentre una disciplina più analitica dei diritti linguistici nei diversi settori della vita associata è contenuta in 18 articoli del titolo preliminare, I, III e IV.

³⁸ La norma è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla sent. 56/1990.

³⁹ Per maggiori approfondimenti sulla nuova Carta d'autonomia si rinvia a: G. POGGESCHI, *La definitiva approvazione del nuovo Statuto di autonomia della Catalogna: un passo in avanti verso una maggiore asimmetria dell'Estado autonómico?*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2006, p. 1340; M. IACOMETTI, *La laboriosa approvazione di un nuovo Statuto per la Catalogna*, *ivi*, 2006, p. 614; L. FROSINA, *Lo statuto catalano alla svolta: il "sì" del congresso dei deputati*, in www.federalismi.it; R.L. BLANCO VALDÉS, *Lo Statuto catalano: testo e pre-testi*, in *Quad. cost.*, 2006, p. 677; E. CANITANO, *La Riforma dello Statuto di Autonomia della Catalogna*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; M. CARRILLO LÓPEZ, *Il nuovo Statuto di autonomia della Catalogna*, in *Giur. cost.*, 2007, p. 3297; E. AJA, *La riforma dello Statuto catalano del 2006*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2007, p. 1133; I. RUGGIU, *Il nuovo Statuto catalano*, in *Le Regioni*, 2007, p. 281; C. VIVER PI-SUNYER, *La riforma dello Statuto della Comunità Autonoma di Catalogna: principali novità e problemi di costituzionalità insorti*, in www.issirfa.cnr.it; G. DURANTI, *Asimmetria e modernizzazione del federalismo in Europa: il caso della riforma dello statuto catalano*, in *Rass. parl.*, 2008, p. 249.

⁴⁰ Nel preambolo si legge infatti: «*Il Parlamento della Catalogna, interpretando il sentimento e la volontà della cittadinanza della Catalogna, ha definito in maniera ampiamente maggioritaria la Catalogna come una nazione. La Costituzione spagnola, nel suo articolo secondo, riconosce la realtà nazionale della Catalogna come nazionalità*».

Di questi, la norma generale è senza dubbio, l'art. 6, nel cui testo si legge:

1. *La lingua propria della Catalogna è il catalano. Come tale, il catalano è la lingua d'uso normale e di preferenza delle amministrazioni pubbliche e dei mezzi di comunicazione pubblici della Catalogna, ed è anche la lingua normalmente utilizzata come veicolo e di apprendimento nell'istruzione.*

2. *Il catalano è la lingua ufficiale della Catalogna. Lo è anche lo spagnolo, che è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo. Tutte le persone hanno diritto di utilizzare le due lingue ufficiali ed i cittadini della Catalogna hanno il diritto ed il dovere di conoscerle. I poteri pubblici della Catalogna devono stabilire le misure atte a facilitare l'esercizio di detti diritti ed il rispetto di detto dovere. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32, non vi può essere discriminazione alcuna per l'uso di una o dell'altra lingua.*

3. *La Generalitat e lo Stato devono intraprendere le azioni necessarie al riconoscimento dell'ufficialità della lingua catalana nell'Unione europea e la presenza e l'uso della lingua catalana negli organismi internazionali e nei trattati internazionali di contenuto culturale o linguistico.*

4. *La Generalitat deve promuovere la comunicazione e la cooperazione con le altre comunità e gli altri territori che condividono il patrimonio linguistico con la Catalogna. A tali effetti, la Generalitat e lo Stato, ove sussista, possono sottoscrivere accordi, trattati ed altri meccanismi di collaborazione per la promozione e la diffusione esterna del catalano.*

5. *La lingua occitana, denominata aranese in Aran, è la lingua propria di detto territorio ed è ufficiale nella Catalogna, ai sensi di quanto stabilito nel presente Statuto e nelle leggi di normalizzazione linguistica.*

Rispetto al dettato del 1979 risulta evidente – oltre ad una maggior estensione del testo e al più rigoroso dettaglio delle disposizioni – un problematico richiamo all'«uso preferente dell'idioma catalano», il quale pur versando ancora – nonostante il tempo trascorso – in una condizione di “svantaggio” rispetto alla lingua ufficiale in tutto il Paese, costituisce pur sempre una sola delle due lingue ufficiali nella regione con conseguente violazione del principio di co-ufficialità linguistica ribadito nell'*apartado segundo* della stessa norma.

Sempre con riferimento alla disposizione contenuta nel medesimo comma rileva altresì il dovere posto a tutti i cittadini ivi residenti di conoscere la lingua propria della *Comunitat*: un dovere contrastante con il dettato dell'art. 3 Cost., e già dichiarato – come si è detto – costituzionalmente illegittimo con sent. 84/1986.

Meno problematiche – in quanto costitutive di impegni di natura solamente programmatica – appaiono viceversa le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma della norma in analisi, in forza delle quali ai pubblici poteri (la *Generalitat* e lo Stato) si impone l'obbligo di impegnarsi per garantire la promozione e la diffusione del catalano al di fuori della Spagna, nonché la cooperazione tra il Governo autonomo e i territori extra-regionali caratterizzati dal medesimo patrimonio linguistico-culturale. Si tratta, come è evidente, di un chiaro riferimento agli altri *Països Catalans* dell'Europa mediterranea: la *Comunidad valenciana* e le Isole Baleari *in primis*, ma anche la *Franja de Ponent* (Aragona), il *Rouçillon* (dipartimento dei Pirenei orientali), il Principato d'Andorra e la città sarda di Alghero⁴¹.

⁴¹ Nel Rossiglione francese (la c.d. *Catalogna del Nord*) vivono quasi 200 mila abitanti di lingua e cultura catalana. Dal 1968 è attivo l'*Institut Rossellonès Catalans*, il cui obiettivo è il raggiungimento del bilinguismo ufficiale della

A differenza del testo del '79, il nuovo Statuto d'autonomia non reca più, di contro, la norma per mezzo della quale si attribuiva alla *Generalitat* il compito di garantire unitamente al catalano, l'uso comune della lingua castigliana in tutti i contesti comunicativi realizzabili. Il Parlamento di Barcellona ha voluto infatti configurare in tal modo la *lengua propia* come sua competenza esclusiva, lasciando allo Stato la mera tutela dell'idioma castigliano. Si tratta però di una lettura non condivisibile che attribuisce alla tutela linguistica la natura di *título competencial* non previsto e disciplinato dalla lettera della Costituzione. La Catalogna e lo Stato centrale, infatti, secondo l'interpretazione più accreditata, devono considerarsi chiamate *ciascuno nell'ambito delle proprie competenze specifiche* ad intervenire a tutela dell'intero fenomeno linguistico, offrendo la tutela più efficace possibile sia ai diritti dei cittadini castiglianofoni sia quelli della popolazione di lingua regionale catalana.

Le disposizioni generali dell'art. 6, di cui si è data succinta menzione nei capoversi che precedono, vengono in seguito riprese ed ampliate nel capitolo III dello Statuto, interamente dedicato ai «diritti e ai doveri linguistici» dei cittadini.

La prima norma contenuta nella predetta elencazione è costituita dall'art. 32, il quale – limitandosi a ribadire il divieto di discriminazione per ragioni linguistiche⁴² – non introduce significative innovazioni al sistema di tutela dei diritti linguistici, essendo tali garanzie già deducibili dal tenore dei commi 1 e 2 dell'art. 10 Cost.

A tale norma fanno seguito gli articoli 33 e 35, contenenti la disciplina di utilizzo della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'insegnamento. La prima disposizione in particolare riafferma il diritto di ogni cittadino di avvalersi della lingua di sua preferenza negli uffici pubblici locali, regionali e statali decentrati senza per questo incorrere in problematiche comunicative di ogni sorta; la seconda disposizione si spinge addirittura oltre, prescrivendo segnatamente l'uso *preferente* del catalano nell'istruzione primaria e secondaria (non però in quella universitaria e di alta formazione), in piena conformità con le linee essenziali del modello di *immersión lingüística* delineato dalla legge 1/1998 e confermata dallo stesso giudice costituzionale nella già citata sent. 337/1994.

L'art. 34, al fine di estendere il più possibile l'utilizzo dell'idioma regionale, prescrive invece che: «*tutte le persone hanno diritto ad essere trattate oralmente e per iscritto nella lingua ufficiale che scelgano nella loro condizione di utenti o di consumatori di beni, di prodotti e di servizi. Le*

regione. Sulla scena politica sono presenti anche alcuni partiti catalanisti: l'*Acció Regionalista Catalana*, l'*Esquerra catalana* e l'*Unitat Catalana*, le cui posizioni variano dal regionalismo all'indipendentismo. I catalani d'Italia sono invece circa 18 mila e sono interamente stanziati nella città sarda di Alghero/*Alguer* (la c.d. *Barceloneta de Sardenya*), la quale una volta conquistata dagli aragonesi (1354) divenne una colonia interamente abitata da catalani (gli autoctoni fedeli all'ex dominio genovese furono costretti all'esilio). La lingua catalana è oggi tutelata dalla Legge 482/99, ed intensi sono i rapporti culturali che il Comune e la Regione Sardegna intrattengono con gli altri *Països Catalans*. Cfr. G. ARMILLOTTA, *I popoli europei senza stato. Viaggio attraverso le etnie dimenticate*, cit., 29-33.

42 Art. 32 St. 2006: «*Tutte le persone hanno diritto a non essere discriminate per ragioni linguistiche. Per quanto si riferisce alla lingua, gli atti giuridici realizzati in una qualsiasi delle due lingue ufficiali hanno piena validità ed efficacia*».

entità, le aziende e gli esercizi aperti al pubblico in Catalogna sono soggetti al dovere della disponibilità linguistica nei termini stabiliti a norma di legge».

Come è evidente l'imposizione del dovere di disponibilità linguistica in capo alla sola Pubblica amministrazione avrebbe reso possibile, infatti, l'utilizzo da parte delle imprese private della sola lingua castigliana nei rapporti commerciali, con conseguente svantaggio per gli appartenenti alla "minoranza linguistica" in aspetti fondamentali della vita economica e sociale del territorio, quali sono appunto il consumo e le transizioni mercantili.

Le disposizioni dell'art. 36 disciplinano, invece, i diritti linguistici della piccola comunità occitana della Val d'Aran. Nella norma si precisa, in particolare, che l'*aranès* è lingua propria di detto territorio nonché uno degli idiomi ufficiali della Catalogna (almeno entro i limiti di tale area) e che ai parlanti di essa debba essere riconosciuto in ogni caso il «diritto di conoscenza ed uso» anche nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

A fronte di tale protezione giuridica non è previsto però, in questo caso, un corrispondente «dovere» di conoscenza dell'idioma franco-provenzale ed ogni specifica regolamentazione del suo utilizzo viene rimessa allo strumento della legge ordinaria.

Una menzione del tutto particolare deve essere riservata, da ultimo, al contenuto dell'art. 50, norma invero collocata al di fuori del capitolo III e più precisamente nel significativo paragrafo riservato ai "principi direttivi". Tale disposizione prescrive:

1. I poteri pubblici devono proteggere il catalano in tutti gli ambiti e i settori e ne devono incrementare l'uso, la diffusione e la conoscenza. Questi principi devono altresì essere applicati nei riguardi dell'aranese.

2. Il Governo, le università e le istituzioni dell'istruzione superiore, nell'ambito delle rispettive competenze, devono adottare le pertinenti misure affinché venga garantito l'uso del catalano in tutti gli ambiti delle attività docenti, non docenti e di ricerca.

3. Le politiche di fomento del catalano devono essere estese all'insieme dello Stato, all'Unione europea ed al resto del mondo.

4. I poteri pubblici devono operare affinché i dati presenti sulle etichette, sugli imballaggi e nelle istruzioni d'uso dei prodotti distribuiti in Catalogna figurino anche in lingua catalana.

5. La Generalitat, l'Amministrazione locale e le altre corporazioni pubbliche della Catalogna, le istituzioni e le imprese che dipendono dalle medesime e i concessionari dei loro servizi devono utilizzare il catalano nelle loro azioni interne e nelle relazioni tra esse. Devono altresì utilizzarlo nelle comunicazioni e nelle notifiche dirette a persone fisiche o giuridiche che siano residenti in Catalogna, fermo restando il diritto dei cittadini di riceverle in lingua spagnola ove così richiedessero.

6. I poteri pubblici devono garantire l'uso della lingua dei segni catalana e le condizioni che consentano di ottenere l'uguaglianza delle persone affette da sordità che scelgano questa lingua, che deve essere oggetto di insegnamento, di protezione e di rispetto.

7. Lo Stato, ai sensi di quanto disposto dalla Costituzione, deve appoggiare l'applicazione dei principi stabiliti dal presente articolo. Devono essere stabiliti gli strumenti di coordinamento e, se necessario, di azione congiunta affinché siano maggiormente effettivi.

La finalità di essa è, come è evidente, quella di garantire un uso sempre più esteso della lingua catalana, materia la cui disciplina è ancora una volta interpretata come esclusivamente riservata alla CA catalana, ai sensi dell'art. 143 della Carta d'autonomia.

Tra le varie disposizioni di cui la norma si compone, meritevole di considerazione risulta in particolare il contenuto del quinto comma, per mezzo del quale il legislatore intenderebbe assecondare le istanze dei gruppi alloglotti in un settore come quello dell'impresoria (seppur legata al settore pubblico), in cui è sempre stato difficoltoso operare.

Se garantire infatti l'uso della lingua minoritaria negli uffici pubblici costituisce un'operazione, nel complesso, non particolarmente difficoltosa (vista la mera necessità di una legge che lo disponga), imporre l'utilizzo di una delle parlate co-ufficiali nei rapporti tra soggetti non inquadrabili come pubblici dipendenti potrebbe mostrarsi viceversa un'impresa tutt'altro che semplice, stante il generale principio di libertà linguistica individuale vigente in un sistema (come quello catalano) uniformato ai principi di bilinguismo totale.

Con tale disposizione, la *Generalitat* sembrerebbe invece superare ogni reticenza, imponendo un uso normale della lingua catalana a tutti gli operatori privati aventi una qualche forma di connessione con i poteri pubblici della Regione⁴³.

Ugualmente significativa appare, in conclusione, la norma contenuta nell'art. 102 St. in cui si precisa: «*I magistrati, i giudici e i procuratori destinati ad occupare un posto in Catalogna dovranno attestare una conoscenza adeguata e sufficiente della lingua catalana in modo da rendere effettivi i diritti linguistici dei cittadini nella forma e nei termini stabiliti dalla legge (...). La conoscenza della lingua e del diritto proprio della Comunità dovranno essere altresì valutati in maniera specifica e singolare per l'ottenimento del posto nei corrispondenti concorsi di trasferimento. Il personale al servizio dell'Amministrazione di giustizia e della Procura in Catalogna dovrà infine attestare anch'esso un adeguato e sufficiente livello di conoscenza delle due lingue ufficiali così da renderlo idoneo ad esercitare le funzioni proprie del proprio incarico o posto di lavoro*».

Come è noto, lo Statuto catalano è stato oggetto di impugnazione nel 2010 da parte del *Partido Popular*, del *Defensor del pueblo* e delle Comunità autonome di Valencia, Murcia, Aragona, Isole Baleari e La Rioja, i quali denunciavano una pretesa violazione di numerose disposizioni della Legge Fondamentale, tra cui anche quelle in materia di diritti linguistici, simbolo evidente – secondo l'opinione dei popolari – di un'identità “periferica” illegittimamente rivendicata a detrimento della comune appartenenza all'unica nazione spagnola.

Di tutte le disposizioni in materia impuginate, il Giudice costituzionale, con sentenza 31/2010, ha dichiarato parzialmente incostituzionale il solo art. 6 nella parte in cui riserva al catalano la condizione di lingua d'uso “preferente” della CA. Alle prescrizioni contenute negli artt. 34 e 50 c. 5 è stata offerta, invece, un'«interpretazione adeguatrice», mentre nessun problema di costituzionalità è stato rilevato con riferimento alle altre norme contestualmente impuginate.

⁴³ Art. 37 St.: «*I diritti riconosciuti dai capitoli I, II e III del presente titolo vincolano tutti i poteri pubblici della Catalogna e, in base alla natura di ciascun diritto, i privati. Le disposizioni dettate dai poteri pubblici della Catalogna devono rispettare detti diritti e devono essere interpretate ed applicate nel senso maggiormente favorevole alla loro piena effettività*».

Quanto alla disposizione dell'art. 6, deve precisarsi in particolare che la Consulta spagnola, dopo aver confermato la competenza esclusiva della Comunità autonoma a dichiarare nel proprio territorio lo *status* di ufficialità di una lingua (e ciò indipendentemente dal numero di parlanti e dall'importanza storica e sociale che essa riveste) precisa però che: «*La definición del catalán como “la lengua propia de Cataluña” no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano*». Nessun problema potrebbe essere ravvisato quindi nel caso in cui alla locuzione “lingua propria” si attribuisse il mero significato di “lingua peculiare” della *Comunidad Autónoma*, mentre certamente incostituzionale risulterebbe l'intera disposizione nel caso in cui alla stessa si attribuisse l'accezione di lingua “preferibilmente” utilizzata dal potere pubblico. È evidente infatti che in un territorio in cui sia vigente il regime coufficialità linguistica, non potrà certamente considerarsi ammissibile la facoltà delle amministrazioni statali e periferiche di esprimere una preferenza per l'uno o per l'altro dei due idiomi.

Per i motivi sopra richiamati – ha concluso il TC – il *favor* riconosciuto al catalano dovrà considerarsi incostituzionale, mentre alcuna censura potrà essere accolta con riferimento all'espressione lingua “d'uso normale”, indicativa di una mera realtà sociale, già a suo tempo considerata dal legislatore al fine di elevarla al rango di lingua ufficiale della Regione.

Con riferimento al diritto di conoscenza dell'idioma catalano anch'esso contenuto nel medesimo articolo, il Giudice delle leggi ha precisato invece come lo stesso – benché non sia compreso nel dettato costituzionale – debba comunque considerarsi conforme a Costituzione, essendo noto il principio secondo cui non tutto ciò che la Carta non espliciti, debba per ciò solo considerarsi inammissibile.

Tale soluzione non può estendersi però alla corrispondente previsione del dovere di conoscenza della lingua minoritaria. Se dal dovere di conoscenza del castigliano sancito nell'art. 2 c. 1 Cost. discende, infatti, la facoltà attribuita ai pubblici poteri di utilizzare detta lingua come veicolo di comunicazione con i cittadini, non ugualmente può dirsi per quanto attiene le lingue co-ufficiali: laddove esse esistono, infatti, il cittadino dovrà considerarsi libero di utilizzarle in alternativa al castigliano, mentre i pubblici poteri saranno obbligati a fornirgli assistenza nella stessa lingua da lui prescelta. Ne consegue a parere del Supremo Interprete, che: «*no teniendo la Administración derecho alguno a dirigirse exclusivamente a los ciudadanos en la lengua catalana tampoco puede presumir en éstos su conocimiento y, por tanto, formalizar esa presunción como un deber de los ciudadanos catalanes*».

Pur non avallando il dovere di conoscenza dell'idioma minoritario, il Tribunale costituzionale ammette però la possibilità di interpretare tale precetto in modo conforme alla Costituzione. L'obbligo di conoscere il catalano ivi contenuto dovrebbe considerarsi infatti, non già un dovere generalizzato ed esigibile dal singolo cittadino al pari di quello previsto per il castigliano, ma una semplice pretesa indirizzata agli addetti ai settori dell'istruzione e della Pubblica amministrazione per far fronte ad eventuali richieste della popolazione ivi residente. In tal modo interpretata la norma risulterebbe pienamente conforme a Costituzione.

Ugualmente conformi a Costituzione sono dichiarati altresì l'art. 34 e i commi 1 e 2 dell'art. 35. Riguardo alla prima norma il TC ha precisato la conformità costituzionale del dovere di disponibilità linguistica imposto alle imprese private («*es necesaria consecuencia del derecho de opción lingüística, en concreto, del derecho de los usuarios y consumidores a ser atendidos en la lengua oficial que elijan*»), purché da tale prescrizione non derivi un'obbligazione individuale in capo al gerente ed al suo personale di utilizzo di una delle due lingue ufficiali in modo «*generale, immediato e diretto*». Con riferimento all'uso veicolare della lingua catalana nell'istruzione non universitaria, la Corte – confermando posizioni già espresse nella citata sent. 337/1994 – ha ribadito invece l'inidoneità della norma *de qua* ad escludere integralmente l'insegnamento del castigliano, ovvero l'utilizzo di esso quale strumento veicolare d'apprendimento, limitandosi questa unicamente a privilegiare l'utilizzo e la diffusione della lingua in posizione di svantaggio in attuazione delle politiche di normalizzazione linguistica ad essa legittimamente spettanti.

Diversa sorte è destinata, viceversa, all'art. 50 c. 5, norma che – prescrivendo l'obbligo per i pubblici poteri e le imprese private da essi dipendenti di utilizzare il catalano nelle proprie relazioni interne e nelle comunicazioni con le persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio della Comunità – appare suscettibile di permanere nell'ordinamento solamente se interpretata in modo tale da non precludere i diritti degli utenti che optino per il castigliano come lingua di preferenza.

Nessuna censura di incostituzionalità è infine pronunciata dal TC avverso il comma quarto dello stesso articolo, limitandosi esso – nell'interpretazione offerta dal Tribunale – ad imporre alla *Generalitat* e agli altri pubblici poteri il dovere di realizzare azioni dirette a favorire l'utilizzo «*anche*» della lingua catalana nell'attività di etichettatura, imballaggio e nella redazione di istruzioni d'uso dei prodotti distribuiti nella Regione.

4. Le recenti pronunce del TC relative al régimen lingüístico catalano

Come segnalato nelle premesse, lo scorso mese di luglio la questione linguistica è tornata nuovamente all'attenzione del Giudice costituzionale. Il *pleno* del TC è stato chiamato, infatti, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una pluralità di disposizioni relative al regime linguistico catalano in diversi ambiti della vita associata, quali in particolare i servizi pubblici, i mezzi di comunicazione, le politiche di accoglienza degli stranieri sul territorio della Regione e i rapporti tra fornitori e consumatori di beni e servizi.

Per chiarezza espositiva e necessità di sintesi nella trattazione, si procederà ad un'analisi separata delle quattro pronunce, evidenziando per ciascuna di esse le ragioni di impugnazioni, le allegazioni dell'avvocatura della *Generalitat* ed infine le argomentazioni del Supremo Collegio a supporto delle proprie decisioni. All'esito della trattazione si esporranno alcune osservazioni valide per il complesso delle pronunce.

4.1. Sentenza 86 del 2017: l'uso normale della lingua catalana nei servizi di comunicazione audiovisiva pubblica

Una prima censura contro la politica linguistica catalana è sollevata dal Gruppo parlamentare popolare del Congresso avverso le disposizioni della Legge 22/2005 *de la comunicació audiovisual de Catalunya* contenenti una disciplina d'uso della lingua nei servizi di comunicazione radiofonica e televisiva della Regione.

Con ricorso presentato il 3 aprile 2016 il Gruppo popolare della Camera bassa ha denunciato infatti un preteso contrasto degli articoli 32 comma 3 c), 52 comma 1 b), 53 comma 1 f), 86 commi 1 e 3 e 120 commi 2 e 3 della legge *de qua* con la norma base della Costituzione in materia di diritti linguistici (l'art. 3), ed in particolare la violazione da parte di essi del principio di uguaglianza tra le due lingue co-ufficiali nella Comunità e lesione dei diritti dei cittadini *castellano-hablantes* rispetto agli abitanti di lingua e cultura catalana nella fruizione dei pubblici servizi e nell'esercizio del diritto di impresa, il tutto in forza di un illegittimo progetto volto a rinsaldare quella «*identidad nacional catalana*» a cui fa riferimento l'*exposición de motivos* dell'intervento ed i successivi articoli 26 comma 3 i) e 121 comma 2.

L'art. 32 comma 3, più nel dettaglio, impone nel servizio *pubblico* di comunicazione audiovisiva locale che la lingua «normalmente» utilizzata sia quella catalana, mentre il successivo art. 86 precisa che la «*lengua normalmente utilizada por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual públicos debe ser la catalana y en el Valle de Arán, la aranese*» e che i distributori dei servizi di comunicazione sono obbligati ad offrire la maggior parte dei propri canali di trasmissione in lingua regionale, ovvero nel vernacolo minoritario per quanto concerne i territori di insediamento della popolazione occitana.

L'utilizzo dell'avverbio «normalmente», secondo le allegazioni dei ricorrenti, non potrebbe che interpretarsi nel senso di un obbligo di informazione trasmessa *in via generale* in lingua catalana e solo *eccezionalmente* nell'idioma di Cervantes. In tal modo prescrivendo, il legislatore di Barcellona realizzerebbe però un'imposizione indiretta in capo al fruitore del servizio pubblico di conoscenza della lingua regionale non rinvenibile in Costituzione, al cui art. 3 si prescrive – come è noto – un dovere di conoscenza e di utilizzo della sola lingua castigliana e non anche delle ulteriori parlate co-ufficiali delle diverse regioni dell'*Estado plural*⁴⁴.

Ugualmente contrari a Costituzione, secondo i parlamentari popolari, dovrebbero considerarsi altresì gli articoli 52 b) e 120 della legge impugnata, imponendo essi una discriminazione in materia di assegnazione delle licenze agli operatori televisivi privati. L'art. 52 b) individua, infatti, quale criterio imprescindibile di attribuzione dell'autorizzazione amministrativa l'esistenza di un significativo «*grado de uso del catalán y de fomento y difusión de la cultura catalana*» (o dell'aranese nella corrispondente area di insediamento del gruppo occitano) mentre le disposizioni dell'art. 120 prescrivono un riconoscimento di priorità alle opere e ai contenuti che presentino i

⁴⁴ Cfr. L. PALACIOS BAÑUELOS, *La España plural*, Madrid, 2005, 32-33; A. PÉREZ CALVO, *La plurale nazione spagnola*, in S. GAMBINO, *Europa e Balcani. Stati, culture e nazioni*, cit., 51-71.

seguenti requisiti: 1) la produzione in lingua catalana o aranese; 2) la presenza del 51 per cento dei responsabili artistici, tecnici e di contenuto con residenza nei territori catalanofoni, 3) il rispetto delle ulteriori seguenti condizioni: a) la realizzazione, b) la supervisione o c) il finanziamento del prodotto ad opera di imprenditori residenti in Catalogna o negli altri territori di lingua *català*.

Entrambe queste norme introdurrebbero, a parere dei ricorrenti, un ingiustificato trattamento differenziato sia con riferimento alle opere in sé – in evidente violazione degli articoli 3, 14 e 20 della Carta fondamentale – sia per quanto concerne il luogo di residenza dei produttori, in violazione dell'articolo 139 comma 2 Cost., norma che impedisce l'adozione di strumenti dai quali possa scaturire direttamente o indirettamente un ostacolo alla libertà di circolazione e stabilimento delle persone e dei beni in tutto il territorio della Nazione.

La pretesa incostituzionalità di tali norme si estenderebbe, da ultimo, all'art. 53 comma 1 f), prescrittiva dell'obbligo per ciascuna licenza di individuare la percentuale di obbligazioni poste a garanzia della lingua catalana e del vernacolo aranese.

L'insieme delle censure sollevate dal Gruppo popolare viene respinto dall'avvocatura della *Generalitat*, la quale – confermando posizioni già espresse dallo stesso TC nella sentenza 337 del 1994 – ricorda come il regime di co-ufficialità non implichi una mera coesistenza di lingue diverse in un medesimo territorio, ma richieda viceversa la realizzazione di un fattivo modello di convivenza tra le stesse, tale da ricomprendere sia il *fomento* e la protezione delle lingue minoritarie, sia la garanzia di non discriminazione di queste per ragioni di equilibrio socio-culturale.

Il primo aspetto in particolare merita non poca attenzione in quanto determinante per il raggiungimento del totale bilinguismo. Esso autorizza l'introduzione di strumenti di *affermative action*, finalizzati a rimediare la disuguaglianza storica ereditata dal franchismo, tra i quali devono inserirsi certamente le prescrizioni denunciate sull'«*uso normal del catalán*» nei canali pubblici (artt. 26 e 32), l'imposizione di una quota di uso del catalano pari al 50 per cento del totale dei servizi televisivi locali (art. 53 comma 2) e la configurazione di una percentuale d'uso dell'idioma minoritario come criterio di attribuzione delle licenze (art. 52). Le norme impugnate costituirebbero quindi a parere della *Generalitat* strumenti legittimi di perequazione linguistica, non solo conformi alle disposizioni dell'art. 3 della Costituzione, ma indispensabili per la realizzazione del bilinguismo prescritto dallo Statuto e dal pluralismo culturale più volte invocato anche nella legislazione ordinaria⁴⁵.

Chiarita la posizione di entrambe le parti, il TC procede all'esame della questione dichiarando, all'esito dell'attività ermeneutica, le norme impugnate conformi al dettato della Costituzione, alla condizione tuttavia che le stesse siano interpretate nel significato da esso indicato.

⁴⁵ A livello nazionale, in particolare: art. 4 lett. c) della legge 4/1980, *del estatuto de radio y televisión*; art. 5 c) della legge 46/1983, *reguladora del tercer canal*; art. 3 della legge 10/1988, *de televisión privada*. Nella CA catalana il lo stesso principio permea la *Ley creadora de la corporación de radio y televisión y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalitat de Cataluña*, nonché la legge 8/1996, *de regulación de la programación audiovisual distribuida por cable*.

Le argomentazioni del Giudice muovono innanzitutto dalla precisazione del carattere plurinazionale dello Stato spagnolo e dalla riaffermazione della natura garantistica della Costituzione.

In un simile contesto – precisa il Collegio – appare del tutto evidente che sia compito dello Stato-ordinamento adottare gli strumenti necessari per rendere effettivo il pluralismo linguistico e culturale, anche attraverso l'introduzione di norme che rendano maggiormente utilizzabili gli idiomi regionali, ridotti – dopo quarant'anni di uniformizzazione franchista - in condizione «*secundaria o de postergación*» rispetto alla più comune favella castigliana.

Nel settore delle comunicazioni – nello specifico – è la stessa legge statale 7/2010 *de la Comunicación Audiovisual* a ribadire la necessità del rispetto dei principi del pluralismo linguistico, i quali dovranno raggiungersi, da un lato, attraverso l'imposizione di un obbligo a carico degli operatori pubblici di contribuire alla promozione e alla creazione di contenuti audiovisivi nelle diverse lingue minoritarie (art. 4 c. 3) e dall'altro, per mezzo dell'individuazione di specifiche quote percentuali di trasmissioni nelle lingue co-ufficiali delle CCAA alle quali dovranno attenersi sia gli operatori pubblici che quelli privati operanti nel settore (art. 5 c. 2).

Identiche finalità sono perseguite altresì dal legislatore regionale, il quale adottando le norme della cui costituzionalità si discute ha dato legittima attuazione alla disciplina statale, nonché precisazione ed integrazione alle leggi di normalizzazione dell'idioma regionale in vigore nella CA.

Ciò chiarito il Giudice costituzionale procede al vaglio delle censure sollevate nei confronti della legge 22/2005 rigettando innanzitutto le critiche mosse nei confronti degli art. 32 comma 3 c) e 86 comma 1.

A parere del Collegio l'espressione “lingua propria” nei medesimi contenuta deve essere interpretata, infatti, non come “lingua unica” di utilizzo ad esclusione del comune idioma castigliano, bensì come «*lengua normalmente utilizada*» nel senso attribuito a tale espressione già nella sent. 337/94⁴⁶. Solo una simile interpretazione, non preclusiva del diritto di utilizzo della lingua castigliana nei servizi di comunicazione, consentirebbe alla norma di sottrarsi ad una dichiarazione di incostituzionalità.

Più complesso si mostra, viceversa, secondo le argomentazioni del Collegio, il caso della disposizione contenuta nell'art. 86 comma 3. Nel caso specifico occorrerebbe verificare, infatti, se la norma impugnata – nel prescrivere che «*los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual, (...) deben garantizar que la mayor parte de los canales que ofrezcan sean en catalán y en aranés en el Valle de Arán*» – si ponga almeno astrattamente in contrasto con il diritto di informazione degli operatori e degli utenti sostenuto dai ricorrenti.

⁴⁶ Cioè una modalità espressiva posta in posizione di preferenza limitata e contingente rispetto all'altra parlata co-ufficiale, al solo fine costituzionalmente legittimo di consentire il recupero di essa dalla situazione di svantaggio in cui versa.

A parere del TC tale interpretazione deve essere però ugualmente rigettata in ragione di quanto ribadito circa le finalità perseguite da un ordinamento informato ai principi del pluralismo linguistico.

La norma *de qua* costituirebbe infatti una misura «*adecuada y proporcionada*» per garantire il conseguimento degli obiettivi di parificazione linguistica, i quali – come precisato dalla legge statale 7/2010 – autorizzano l’«*imposición de cuotas y/o reservas lingüísticas*».

Con tale statuizione il legislatore autonomico intenderebbe realizzare, in altre parole, non una «*regla de preferencia de la lengua catalana sobre la lengua castellana*», bensì un concreto strumento di politica linguistica diretto a correggere «*una situación de desequilibrio del catalán respecto del español, (...) en los medios de comunicación, (...) dentro de los límites que impone la Constitución*».

Nessuna contrasto con la Costituzione deve ravvisarsi, infine, per quanto concerne le disposizioni contenute negli artt. 52 comma 1 lett. b) e 53 comma 1 lett. f). La prescrizione del conseguimento di un grado d’uso del catalano e di *fomento* dell’idioma regionale quale criterio per il rilascio delle licenze, così come l’esplicitazione delle percentuali di raggiungimento delle obbligazioni di protezione della lingua catalana nella stessa autorizzazione amministrativa, costituiscono infatti anch’essa una «*medida adecuada y proporcionada*» finalizzata ad evitare che lo spazio pubblico risulti occupato da «*un discurso uniforme*», in palese violazione dei principi di tutela del pluralismo e della diversità culturale.

4.2. Sentenza n. 87 del 2017: l’uso della lingua catalana nei servizi di prima accoglienza in favore degli immigrati in Catalogna

La seconda pronuncia del Tribunale costituzionale in materia di diritti linguistici è resa all’esito dell’impugnazione dei commi 2, 4 e 5 dell’art. 9 della legge 10/2010 *de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña*.

Tale norma disciplina il regime linguistico dei servizi di accoglienza e integrazione di individui immigrati/rifugiati, apolidi e richiedenti asilo sopraggiunti nel territorio della CA, con specifica precisazione che:

(...)

2. *El servicio de primera acogida debe ofrecer la formación y los medios necesarios para la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana a las personas titulares del derecho de acceso al servicio que no la conozcan, siempre que sea posible mediante el Consorcio para la Normalización Lingüística.*

(...)

4. *El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua común para la gestión de las políticas de acogida e integración. También es la lengua vehicular de la formación y la información, instrumento básico para la plena integración en el país. A tal fin, el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de primera acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana.*

5. *El servicio de primera acogida, terminada la formación en lengua catalana, debe ofrecer la formación para adquirir las competencias básicas en lengua castellana a las personas que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana y que lo soliciten o lo requieran*

Avverso tali disposizioni, in data 13 agosto 2010, il *Defensor del pueblo* ha sollevato ricorso diretto di costituzionalità in ragione di una pretesa violazione dell'art. 3 della Norma fondamentale.

Secondo l'organo di garanzia, l'imposizione di una preferenza linguistica in favore del catalano contenuta nella disposizione oggetto di impugnazione realizzerebbe, infatti, un disequilibrio nel modello di co-ufficialità prescritto dalla Costituzione, dando origine all'applicazione di un regime giuridico speciale per immigrati, rifugiati e apolidi residenti nel territorio di Catalogna non ugualmente previsto per gli stranieri stanziati in altre parti del territorio nazionale.

Le argomentazioni sostenute dal ricorrente sono respinte *in toto* dalla *Generalitat catalana*, la quale nei propri scritti difensivi precisa, da un lato, la mancata previsione nelle disposizioni impugnate di un obbligo di conoscenza dell'idioma catalano a detrimento della lingua castigliana ugualmente ufficiale e, dall'altro, la funzionalità di ciascuna delle prescrizioni oggetto di censura ad una graduale riemersione della lingua regionale dal regime di diglossia nel quale essa si trova confinata, in perfetta assonanza con le disposizioni di normalizzazione linguistica da anni vigenti nella CA.

Nessuna riprovazione può rinvenirsi ancora, secondo il Governo regionale, per quanto concerne l'attribuzione di compiti organizzativi e di gestione del servizio al *Consortio para la Normalización Lingüística*, essendo tale opzione insuscettibile di determinare una primazia d'uso della lingua regionale, così come insindacabile deve considerarsi la possibilità di individuare una sequenza temporale in ordine ai rudimenti da impartire in ciascuna delle lingue co-ufficiali, metodologia pedagogica, questa, pacificamente riconducibile alla sfera di competenza regionale.

A tutela del testo impugnato intervengono il Parlamento catalano e l'avvocatura dello Stato centrale.

L'Assemblea legislativa ribadisce, in particolare, la costituzionalità della norma in ragione della mancata prescrizione di un obbligo di conoscenza della lingua catalana in capo agli immigrati, precisando ancora che ogni disposizione sul regime linguistico previsto per l'accoglienza degli immigrati deve considerarsi unicamente come strumento finalizzato alla realizzazione di forme di normalizzazione dell'idioma regionale in questo settore, come in altri, in posizione di significativo svantaggio rispetto al castigliano, più diffuso tra gli individui di recente ingresso.

L'avvocatura dello Stato centrale tenta, invece, di far salva la norma individuando per essa un'interpretazione conforme a Costituzione.

Secondo l'avvocatura di Madrid, la prima disposizione impugnata, infatti, se interpretata in senso non preclusivo per gli immigrati della possibilità di ricevere la formazione anche in lingua castigliana (da intendersi sia come strumento di trasmissione dei contenuti che come materia di insegnamento) deve considerarsi insuscettibile di censura e conforme alle norme costituzionali.

Allo stesso modo alcun contrasto con la Legge Fondamentale potrebbe porsi per quanto concerne i commi quarto e quinto della disposizione impugnata, a patto però che la priorità della

formazione in catalano ivi prevista si intenda applicabile unicamente agli immigrati già in possesso di una sufficiente conoscenza dell'idioma castigliano.

Chiarite le posizioni di tutti i soggetti intervenuti nel giudizio ed accertata la competenza della CA in materia di servizi di prima accoglienza agli immigrati, il Tribunale costituzionale ha interpretato la norma impugnata in parte conforme a Costituzione ed in parte in contrasto con essa, dichiarando incostituzionale nello specifico il solo comma 5.

Nel formulare la propria decisione il Collegio chiarisce innanzitutto che le disposizioni contenute nell'art. 3 Cost. devono intendersi applicabili alle popolazioni straniere solo per quanto concerne il primo *alinea* (la condizione di co-ufficialità delle diverse lingue "spagnole") e non anche per quanto attiene il dovere di conoscenza del castigliano, obbligo che può essere imposto unicamente a soggetti legati allo Stato dal vincolo di cittadinanza.

Ciò chiarito, il Giudice delle leggi procede all'esame delle norme oggetto di ricorso, rigettando la presunta incompatibilità del secondo comma dell'art. 9 comma 2 con il principio di co-ufficialità linguistica prescritto dall'art. 3 Cost.

La norma *de qua*, infatti, a parere del TC non deve considerarsi prescrittiva di un'imposizione d'uso della lingua catalana nelle comunicazioni (con conseguente violazione del principio di parità linguistica), limitandosi essa unicamente ad imporre a *las regresadas* la somministrazione di *competencias básicas* dell'idioma regionale nell'ambito della formazione ad essi garantita.

Nella norma impugnata, infatti, la lingua catalana deve essere intesa come materia di insegnamento e non come strumento veicolare di comunicazione rendendo di fatto legittimo l'intervento della CA, alla quale la legge conferisce il pieno potere di disciplina delle azioni e dei contenuti delle prestazioni sociali a favore della popolazione immigrata nel proprio territorio.

A parere del Giudice costituzionale, nessun problema di conformità con la Legge fondamentale si palesa, altresì, per quanto concerne l'attribuzione di competenze al Consorzio per la normalizzazione linguistica («*siempre que sea posible*»), poiché anche tale determinazione deve considerarsi riconducibile alla sfera organizzativa e decisionale della CA in materia di assistenza sociale.

Diverso è il caso, viceversa, della prescrizione contenuta nel quarto comma della norma oggetto di impugnazione, il quale – imponendo l'uso del catalano quale «*lengua común*» di gestione delle politiche di accoglienza e integrazione – non può che riferirsi evidentemente all'idioma regionale quale mezzo veicolare di comunicazione.

Al fine di chiarire la possibile ammissibilità costituzionale di tale norma, il TC ribadisce innanzitutto – sulla scorta della sua precedente giurisprudenza (FJ 14 sent. 31/2010) – la distinzione tra utilizzo *preferente* di uno strumento veicolare e suo uso *normale*, quest'ultimo soltanto conforme a Costituzione. Nel caso specifico – prosegue il Giudice delle leggi – l'espressione «*lengua común*» contenuta nella legge *autonómica* deve intendersi non già nel senso di parlata di uso «preferenziale» ed immediato rispetto all'altra lingua co-ufficiale, quanto piuttosto nel significato costituzionalmente ammissibile di lingua d'uso «normale», non impeditiva del ricorso ad altri idiomi nella gestione delle politiche di accoglienza e integrazione. Solo un'interpretazione siffatta consentirebbe alla norma di sfuggire a qualsivoglia censura di costituzionalità paventata dai

ricorrenti, con il risultato che la stessa potrà continuare a permanere senza problematicità nell'ordinamento giuridico.

Insuscettibile di interpretazione conforme a Costituzione risulta, di contro, il quinto comma dell'art. 9 in parola, in particolare, nella parte in cui si precisa che i rudimenti di lingua castigliana siano oggetto di insegnamento soltanto a favore delle persone «*que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana*».

Tale norma, infatti, «*impidiendo de facto al ciudadano extranjero acceder a la enseñanza del castellano cuando, por cualquier circunstancia particular, no haya logrado los objetivos establecidos en el ámbito de la lengua catalana*» si pone in contrasto con il contenuto dell'art. 2 della legge organica 4/2000 *sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social* (contenente l'esplicita garanzia di un apprendimento congiunto delle due lingue) e con il più generale principio della coufficialità linguistica esplicitato nel dettato costituzionale e nello Statuto d'autonomia approvato nel 2006.

Per tutte le ragioni su richiamate il TC dichiara pertanto in contrasto con la Costituzione il quinto comma dell'art. 9 della legge 10/2010 limitatamente all'espressione «*que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana*», mentre fa salvo il quarto comma del medesimo articolo, da interpretarsi in un senso non preclusivo del ricorso alla lingua castigliana nella gestione delle politiche di accoglienza e integrazione e rigetta le restanti impugnazioni.

4.3. Sentenza n. 88 del 2017: l'uso della lingua propria nei rapporti con i consumatori

Il Giudice delle leggi, su ricorso del *Defensor del pueblo* è chiamato a pronunciarsi ancora sulla conformità dell'art. 128 comma 1 della legge catalana 22/2010 (*Código de consumo de Cataluña*) con riguardo in particolare agli articoli 20 comma 1 (libertà di manifestazione del pensiero) e 38 (libertà di impresa) della Costituzione, nonché con gli articoli 6 comma 2 e 34 dello Statuto di autonomia, disciplinanti il regime linguistico della Regione catalana.

Il primo comma della norma impugnata disciplina, nello specifico, il diritto degli utenti ad ottenere forme di assistenza orale e scritta nella lingua ufficiale da essi prescelta, mentre il secondo statuisce un dovere in capo alle imprese operanti nel territorio della CA di fornire documenti e comunicazioni (anche di natura pubblicitaria e promozionale) in lingua regionale⁴⁷.

⁴⁷ Artículo 128.1. Derechos lingüísticos de las personas consumidoras.

1. Las personas consumidoras, en sus relaciones de consumo, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto de autonomía y la legislación aplicable en materia lingüística, a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan.

2. Las personas consumidoras, sin perjuicio del respeto pleno al deber de disponibilidad lingüística, tienen derecho a recibir en catalán:

a) Las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y los demás documentos que se refieran o que se deriven de ellos.

Entrambe dette previsioni, a parere del ricorrente, si porrebbero in contrasto con le libertà di espressione e di impresa garantite nella Costituzione, nonché con il principio del pluralismo linguistico sul quale l'ordinamento si fonda e con il diritto di opzione linguistica riconosciuto a tutti i cittadini residenti nelle aree plurilingui.

Con riferimento alle disposizioni del primo comma, in particolare, la previsione di un diritto all'ottenimento di assistenza in lingua regionale realizzerebbe, a parere dei ricorrenti, il superamento dell'obbligazione contenuta nell'art. 34⁴⁸ dello Statuto di autonomia di «*atender a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña*» a favore di un più rigoroso dovere in capo agli operatori attivi in Catalogna di «*atender oralmente y por escrito en la lengua oficial que en cada caso elija el consumidor o usuario correspondiente*».

L'obbligo di rispondere nella lingua scelta dall'utente, previsto per i pubblici poteri della CA, verrebbe in forza di tali prescrizioni ad estendersi quindi ai rapporti con gli operatori privati, i quali vedrebbero lesi non solo il diritto di opzione linguistica ad essi garantito nel regime statutario di bilinguismo, ma anche la facoltà – garantita dalla Costituzione – di manifestare il pensiero nella lingua ufficiale di propria preferenza.

Al riguardo – continua l'organo di garanzia – nessuna limitazione potrebbe essere invocata a tutela di ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli: né, in particolare, l'obiettivo della normalizzazione linguistica né la tutela della posizione del consumatore. Il *fomento* della lingua svantaggiata non potrebbe giungere, infatti, fino all'imposizione di un obbligo di utilizzo della lingua svantaggiata nei rapporti tra individui privati, né alcuna restrizione alla libertà di impresa potrebbe considerarsi ammissibile a tutela del consumatore, qualora eccedente il minimo richiesto per il raggiungimento di tale fine.

Anche all'interno di un Paese ripartito in Regioni dotate di lingua propria, ricordano infine i ricorrenti, non può dimenticarsi la necessità di garantire agli operatori economici la libertà di circolazione in tutto il territorio nazionale. L'imposizione del dovere di fornire assistenza in lingua regionale non potrebbe che tradursi, quindi, in una significativa limitazione per le imprese non catalanofone di fornire i propri prodotti e servizi nel territorio della CA.

b) *Las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo con sus características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad.*

c) *Los contratos de adhesión, los contratos con cláusulas tipo, los contratos normados, las condiciones generales y la documentación que se refiera a ellos o que se derive de la realización de alguno de estos contratos.*

3. *La Generalidad debe velar por el fomento en las relaciones de consumo del uso de la lengua occitana, denominada aranés en Arán, dentro del ámbito territorial de Arán, donde es lengua propia.*

⁴⁸ Art. 34 St.: *Derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios: Todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de bienes, productos y servicios. Las entidades, las empresas y los establecimientos abiertos al público en Cataluña quedan sujetos al deber de disponibilidad lingüística en los términos establecidos por ley.*

Se tali costituiscono le censure avanzate nei confronti delle prescrizioni contenute nel primo *alinea*, ancora più evidente risulta la violazione del principio di opzione linguistica contenuta nel secondo comma.

La previsione di un obbligo di fornitura di informazioni e documenti in lingua catalana realizzerebbe, infatti, una preferenza della lingua regionale su quella nazionale inammissibile al pari di quella stabilita nel testo originario dell'art. 6 comma 1 dello Statuto del 2006 dichiarato – come noto – incostituzionale dal Giudice delle leggi. La stessa prescrizione darebbe origine, inoltre, ad un obbligo di conoscenza della lingua catalana non previsto e non rivendicabile in un territorio caratterizzato da bilinguismo.

A difesa della norma impugnata intervengono, da un lato, l'avvocatura della *Generalitat* e, dall'altro, il Parlamento *autonómico*, entrambi concordi nel ritenere che le disposizioni oggetto di censura debbano intendersi non come un intervento originale, quanto piuttosto meramente attuativo della disciplina generale contenuta nell'art. 34 dello Statuto (oltre che nell'art. 132 c. 1 della legge 1/1998 di politica linguistica) ed, inoltre, che le previsioni ivi contenute rappresentino misure adeguate, necessarie e proporzionate per il raggiungimento del fine di normalizzazione linguistica da anni perseguito nella CA.

A parere dei rappresentanti di quest'ultima, con l'art. 128 del Codice del consumo il legislatore autonomico non avrebbe imposto infatti alcuna obbligazione individuale di utilizzo della lingua regionale, né avrebbe preteso il ricorso ad un uso preferenziale della stessa nelle transizioni commerciali. Esso si sarebbe più precisamente limitato a garantire alla popolazione catalanofona la facoltà di relazionarsi con i fornitori nella propria lingua madre, senza che con ciò si sia preteso un contestuale obbligo in capo a questi ultimi di fornire informazioni nella medesima lingua (le disposizioni intervengono *de acuerdo con lo establecido por el Estatuto de autonomía y la legislación aplicable en materia lingüística*). Dette indicazioni potranno essere fornite, infatti, attraverso qualsiasi modalità (testi, documenti, interpreti), in modo tale da non compromettere il diritto di scelta linguistica riconosciuto agli operatori privati attivi nella Comunità.

Le argomentazioni della *Generalitat* vengono accolte dal TC, il quale si pronuncia sulla costituzionalità della norma impugnata entro i termini dell'interpretazione da esso fornita.

Il Supremo Interprete della Costituzione, pur ribadendo infatti il proprio precedente giurisprudenziale secondo cui il «*el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos*», precisa che tale interpretazione non possa essere estesa alle disposizioni oggetto di impugnazione, essendo esse finalizzate non già all'imposizione di un dovere di disponibilità linguistica in capo alle imprese private, quanto piuttosto all'individuazione *in abstracto* del diritto del consumatore «*a ser atendido en la lengua oficial que escoja*».

La conferma di costituzionalità deve estendersi, altresì, per ciò che concerne la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni e documenti nella lingua propria della CA contenuta nel

comma secondo della norma impugnata. Considerando infatti anche solo il tenore letterale della disposizione oggetto di disapprovazione è evidente che l'utilizzo della lingua catalana nel settore *de quo* debba realizzarsi *senza pregiudizio della legislazione statale*, con la conseguenza che in alcun caso potrà dallo stesso farsi discendere la preclusione del ricorso alla lingua comune a tutti gli Spagnoli nelle relazioni commerciali.

In ragione di tali interpretazioni adeguatrici, l'art. 128 del Codice catalano del consumo è dichiarato conforme a Costituzione e mantenuto come norma vigente nell'ordinamento giuridico.

4.4. Sentenza n. 89 del 2017: l'uso della lingua catalana nelle pellicole cinematografiche

L'ultima pronuncia resa dal TC in tema di diritti linguistici scaturisce dall'impugnazione di una pluralità di norme riguardanti l'utilizzo dell'idioma regionale nelle opere cinematografiche realizzate e distribuite nel territorio della CA.

Su ricorso di oltre centocinquanta deputati del Gruppo popolare al Congresso sono impuginate infatti le disposizioni contenute negli articoli 17 c. 1 lett. a); 18 commi 1 e 2; 19 comma 1 lett. b); 50 comma 2 lett. b) e c), comma 3 lett. b) e c), comma 4 lett. b) e c); 51 comma 2 lett. a), b) e c) e comma 3; 52 comma d) della legge catalana 20/2010 *del cine* a motivo di un preteso contrasto con gli articoli 3, 9, 14, 31 c.1, 38, 139, 149 cc. 1 e 10 della Costituzione.

A parere dei ricorrenti il fulcro della questione risiede in particolare nelle disposizioni dell'art. 18, le quali – in sintesi – impongono alle imprese attive nel settore cinematografico l'obbligo di collocare sul mercato almeno il 50 per cento del totale delle pellicole prodotte con doppiaggio o sottotitoli in lingua catalana ed alle imprese di distribuzione, la rappresentazione di almeno il 50 per cento delle opere da essi realizzate nell'idioma regionale. Ove la distribuzione si realizzi, viceversa, su supporto digitale, il menù dei titoli deve necessariamente includere l'opzione linguistica catalana⁴⁹.

⁴⁹ «Artículo 18. *Garantía de acceso lingüístico.*

1. *Cuando se estrene en Cataluña una obra cinematográfica doblada o subtitulada con más de una copia, las empresas distribuidoras tienen la obligación de distribuir el cincuenta por ciento de todas las copias analógicas en versión en lengua catalana. Esta obligación debe respetarse tanto en el cómputo de las copias distribuidas en versión doblada como en el de las copias distribuidas en versión subtitulada. Las empresas distribuidoras deben garantizar este equilibrio lingüístico en la distribución de cine atendiendo a criterios de población, territorio y presencia en pantalla, que deben desarrollarse por reglamento. Cuando el soporte sea digital, todas las copias distribuidas deben tener incorporado el acceso lingüístico en catalán. En la exhibición de estas copias, las empresas exhibidoras tienen la obligación de exhibir el 50 % de proyecciones de la obra en versión en lengua catalana atendiendo a criterios de población, territorio, horario y taquilla, que deben computarse anualmente y que deben desarrollarse por reglamento. Esta obligación debe respetarse tanto en el cómputo de las proyecciones exhibidas en versión doblada como en el de las proyecciones exhibidas en versión subtitulada. Las empresas distribuidoras y las empresas exhibidoras también deben garantizar el equilibrio entre catalán y castellano en la publicidad que realicen de las obras cinematográficas afectadas por el presente artículo.*

(...)

3. *Reglamentariamente, y de conformidad con el objetivo de normalización lingüística del catalán, deben desarrollarse las previsiones de los apartados anteriores, y en concreto, debe determinarse la implantación progresiva*

Le ulteriori norme impugnate non contengono invece profili aggiuntivi di disciplina, limitandosi a riprodurre aspetti secondari direttamente o indirettamente riconducibili al disposto dell'art. 18.

Tale quadro – ispirato dalla finalità di «*utilizar el cine como elemento de cohesión cultural y de transformación social, (...) proteger la diversidad lingüística y su preservación histórica, garantizar el derecho real a decidir qué obras se consumen y en qué lengua, fomentar la presencia social de la lengua propia (catalán)*»⁵⁰ – si porrebbe, secondo la prospettazione del Gruppo popolare al Congresso, in contrasto non solo con i principi costituzionali di non discriminazione e co-ufficialità linguistica posti alla base dell'ordinamento, ma anche con il diritto al libero esercizio di impresa enunciato all'art. 38 e con le norme attributive di competenza della CA.

Il preteso «equilibrio lingüístico» imposto dal legislatore *autonómico* non solo limiterebbe infatti le capacità decisionali dell'imprenditore – costretto nell'esercizio delle proprie attività a subire l'ingerenza del pubblico potere – ma si tradurrebbe altresì in un aggravio di costi e attività organizzative a danno delle *major* attive in Catalogna non ugualmente posto a carico alle realtà economiche altrove operanti nel Paese.

A difesa della norma impugnata intervengono sia l'avvocatura della *Generalitat* sia il *letrado* del Parlamento *autonómico*, i quali dopo aver denunciato *in primis* la genericità delle impugnazioni, chiariscono la finalità delle disposizioni oggetto di ricorso, precisando che le stesse risultano essere unicamente indirizzate alla realizzazione della normalizzazione d'uso dell'idioma catalano anche in un settore come quello della distribuzione e proiezione cinematografica ove la lingua regionale è confinata ancora in regime di diglossia⁵¹.

In tal senso, precisano i difensori della *Generalitat*, la norma non solo realizzerebbe una piena attuazione all'art. 50 dello Statuto di autonomia⁵², riaffermando al contempo il principio del

de las obligaciones establecidas por el apartado 1, de modo que en un máximo de cinco años deben aplicarse plenamente. Dicho plazo puede ampliarse en un máximo de dos años en el supuesto de que se alcancen los acuerdos industriales definidos por el apartado 4».

⁵⁰ Così il preambolo della legge 20/2010.

⁵¹ Per meglio chiarire tale condizione, l'avvocato della *Generalitat* ricorda che nel solo anno 2009 il 97,7% delle pellicole trasmesse nel territorio della CA presentava un doppiaggio in lingua castigliana, mentre il 2,3% in lingua catalana.

⁵² Così art. 50 St. Catalogna 2006: *Fomento y difusión del catalán*

1. *Los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y deben fomentar su uso, difusión y conocimiento. Estos principios también deben aplicarse con respecto al aranés.*

2. *El Gobierno, las universidades y las instituciones de enseñanza superior, en el ámbito de las competencias respectivas, deben adoptar las medidas pertinentes para garantizar el uso del catalán en todos los ámbitos de las actividades docentes, no docentes y de investigación.*

3. *Las políticas de fomento del catalán deben extenderse al conjunto del Estado, a la Unión Europea y al resto del mundo.*

4. *Los poderes públicos deben promover que los datos que figuren en el etiquetado, en el embalaje y en las instrucciones de uso de los productos distribuidos en Cataluña consten también en catalán.*

5. *La Generalitat, la Administración local y las demás corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y las empresas que dependen de las mismas y los concesionarios de sus servicios deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas y en la relación entre ellos. También deben utilizarlo en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en Cataluña, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si lo piden.*

pluralismo linguistico radicato in Costituzione, ma rappresenterebbe altresì un intervento legislativo legittimo, necessario e conforme alle disposizioni statutarie in materia di attribuzione delle competenze⁵³. Ogni pretesa violazione del diritto di impresa (art. 38 CE) dovrebbe reputarsi quindi *tamquam non esset* e come tale insuscettibile di accoglimento.

A parere della difesa della CA, le norme oggetto di impugnazione dovrebbero intendersi, infatti, non già come strumenti distorsivi dell'accesso o della permanenza dei singoli operatori nel mercato, bensì come necessarie previsioni individuate dal legislatore al fine di assicurare – nel libero esercizio dell'attività cinematografica – il rispetto di condizioni indispensabili per l'incremento d'uso della lingua co-ufficiale in condizioni di svantaggio.

Tali disposizioni devono considerarsi, peraltro, conformi ai requisiti di adeguatezza, necessità e proporzione richiesti dal TC. È evidente, infatti, che verificatosi il fallimento di ogni altra tecnica di *fomento* della lingua⁵⁴ e constatata altresì l'impossibilità di rinvenire mezzi meno gravosi e alternativi per assicurare la legittima presenza dell'idioma catalano nel cinema, l'introduzione di un sistema di quote rimarrebbe al momento l'unico strumento idoneo a garantire il conseguimento di un equo bilanciamento tra le due lingue ufficiali. Pienamente osservato parrebbe infine il principio di proporzionalità in ragione di un'esplicita previsione diretta ad escludere l'osservanza della previsione nel caso in cui la distribuzione dell'opera avesse ad oggetto un numero di copie inferiori a sedici.

A conclusione delle proprie allegazioni, la *Generalitat* catalana respinge infine le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui l'aumento di costi – già di per sé lesivo del diritto d'impresa – comporterebbe altresì la dichiarazione di incostituzionalità in ragione della discriminazione prodotta nei confronti di soggetti non sottoposti a simili aggravii di spese. La difesa della Regione, ricorda infatti, che lo stesso TC asserì la piena conformità al dettato costituzionale del più oneroso obbligo di etichettatura bilingue per tutti i beni compravenduti nel territorio della CA.

Acquisita la posizione di entrambe le parti, il Tribunale costituzionale di Madrid articola la propria pronuncia tracciando innanzitutto i confini del *thema decidendum* e precisando nello specifico che la pronuncia avrà ad oggetto – in ragione della genericità degli ulteriori parametri dedotti – la sola verifica di costituzionalità dell'art. 18 cc. 1 e 2 della legge 20/2010, la cui conformità sarà valutata peraltro rispetto al solo contenuto dell'art. 38 della Costituzione enucleante la disciplina della libertà d'impresa.

6. *Los poderes públicos deben garantizar el uso de la lengua de signos catalana y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas con sordera que opten por esta lengua, que debe ser objeto de enseñanza, protección y respeto.*

7. *El Estado, de acuerdo con lo que dispone la Constitución, debe apoyar la aplicación de los principios establecidos por el presente artículo. Deben establecerse los instrumentos de coordinación y, si procede, de actuación conjunta para que sean más efectivos.*

⁵³ In particolare deve ricordarsi che la CA catalana ha competenza anche in materia di spettacoli (art. 141 c. 3 St.) e cultura (art. 127 St.).

⁵⁴ Il riferimento è agli strumenti posti in essere dalla Legge di normalizzazione del 1979, i quali – come dimostra il dato delle pellicole in lingua catalana – sono risultati del tutto incapaci a far emergere l'uso dell'idioma regionale nel settore cinematografico.

Rispetto all'oggetto individuato, il Giudice delle leggi procede alla verifica, in primo luogo, della competenza del legislatore *autonómico* ad intervenire nella materia. Accogliendo la posizione della CA, i giudici costituzionali affermano in particolare che la norma impugnata sia da ricondurre alla materia della normalizzazione linguistica e non alla disciplina del «*comercio exterior*» come preteso dai ricorrenti ovvero ad altro settore invocato dalle stesse Amministrazioni intervenute. Le disposizioni approvate del Parlamento di Barcellona devono intendersi infatti non già come una disciplina limitativa della produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche (al pari di quella realizzata a livello nazionale con l'imposizione di quote a favore della produzione artistica nazionale ed europea⁵⁵) bensì come una semplice misura finalizzata al superamento del radicato disequilibrio linguistico ai danni dell'idioma regionale.

Per tali ragioni, la CA avrebbe agito nel rispetto delle competenze attribuitegli dallo Statuto d'autonomia e non in violazione dell'art. 149 comma 10, disposizione con cui si riserva ogni intervento incisivo sulla libertà del commercio al solo Stato centrale.

Acclarata la competenza della Regione nel disciplinare la materia, il Collegio continua con la verifica della legittimità dell'intervento alla luce dei principi di adeguatezza, necessità e proporzione, la cui osservanza è imposta per ogni disposizione limitativa della sfera di autonomia dei cittadini.

A parere dei componenti del Tribunale di costituzionalità, nessun dubbio potrebbe palesarsi per quanto concerne il soddisfacimento dei primi due requisiti: chiaramente indiscusso appare infatti il raggiungimento dell'obiettivo di normalizzazione linguistica, come evidente si mostra altresì l'inesistenza di «*medios menos restrictivos o distorsionadores para la actividad económica*».

Più problematico appare, invece, il vaglio inerente il principio di proporzionalità. L'esigenza di assicurare una percentuale di pellicole cinematografiche munite di doppiaggio o sottotitoli in catalano nella misura di almeno il 50 per cento del totale della distribuzione si presenta infatti eccessiva a giudizio del Tribunale delle leggi, sia per quanto concerne «*las cargas económicas*» che l'adempimento di essa comporterebbe, sia sotto il profilo della restrizione all'attività di impresa.

Per meglio chiarire il proprio punto di vista il TC richiama in proposito le percentuali di riserva attuate nella legislazione di diversi Paesi europei in cui è stata avvertita la necessità di assicurare una determinata presenza di pellicole "nazionali". Dall'analisi svolta emerge che la quota media richiesta si attesta intorno al 25 per cento del totale delle opere distribuite, ed è in tale misura che il legislatore *autonómico* può dirsi ugualmente autorizzato ad intervenire a tutela all'idioma regionale.

Chiarita la misura in cui tali riserve siano da considerare ammissibili, il *pleno* del Collegio valuta l'eventuale compatibilità della norma rispetto al diritto di impresa sancito nell'art. 38 Cost.

Anche tale ultimo vaglio risulta superato. L'ordinamento giuridico spagnolo ritiene infatti ammissibili limiti alla libertà di impresa solamente se previsti dalla legge ed indispensabili per il raggiungimento di un fine costituzionalmente legittimo e tale è la condizione in cui versa la norma oggetto di impugnazione. Quest'ultima, infatti, non solo presenta carattere legislativo, ma mostra

⁵⁵ Cfr. art. 5 comma 2 della Legge 7/2010 della comunicazione audiovisiva, attuativo della Direttiva 2010/13/UE del Parlamento e del Consiglio europeo.

altresì una finalità costituzionalmente tutelata: la garanzia della difesa e della promozione della lingua ufficiale in condizioni di svantaggio.

Ad ulteriore conferma del carattere non lesivo della norma *de qua* rispetto alla libertà di impresa, il TC precisa infine che la misura delle quote in essa prevista non costituisce una limitazione eccessiva del diritto in parola neppure sotto il profilo del peso economico posto a carico degli operatori commerciali né che l'invocata uguaglianza degli operatori nel mercato possa spingersi fino alla pretesa di una completa uniformità di tutti i produttori nel territorio nazionale.

Per tutte le motivazioni sopra esposte il TC rigetta la questione ad esso sottoposta, dichiarando conforme a Costituzione la norma impugnata, purché la percentuale delle quote nella stessa contenute sia interpretata nella misura ridotta suggerita dallo stesso Collegio.

5. Alcune considerazioni: cosa resta della co-ufficialità?

Come anticipato nelle premesse, le quattro sentenze in queste pagine brevemente analizzate si appalesano come l'ennesimo illusorio tentativo del Tribunale costituzionale di far salve disposizioni autonome contrarie allo spirito e alla lettera della Costituzione, al solo fine di porre un argine a quelle derive *soberanista* cui il Governo centrale non è riuscito in ogni caso a far fronte.

Al momento della pronuncia, tale *modus operandi* del Giudice delle leggi non costituiva certamente un elemento di novità, venendosi a collocare come un'ulteriore conferma di un andamento principiato con la sentenza 337/94 e diretto a far salve disposizioni della Comunità catalana in sospetto di incompatibilità con il dettato costituzionale.

Ciò che rileva oggi è però riconsiderare tale orientamento alla luce della piena conoscenza degli esiti a cui è giunta la propaganda nazionalista.

È evidente, infatti, che le interpretazioni adeguatrici offerte dal TC, lungi dall'aver soddisfatto gli obiettivi di pacificazione perseguiti, si siano tradotte in una sorta di continuo incentivo alle petizioni dei partiti regionalisti, i quali, sfruttando l'elemento identitario per la rivendicazioni di fini ulteriori alla parificazione linguistica sono giunti persino a porre in essere i noti tentativi di rottura dell'unità nazionale.

Alla luce di quanto avvenuto con il referendum dell'1° ottobre scorso, risulta del tutto evidente che – nelle analizzate decisioni, come nella sua giurisprudenza più recente in tema di diritti linguistici – meglio avrebbe fatto il TC a valutare con più rigorosa obiettività le norme di volta in volta impuginate, espungendo dall'ordinamento quelle misure non riconducibili né all'affermazione dei diritti linguistici, né agli interessi di tutela della lingua svantaggiata, ma indirizzate piuttosto all'esasperazione di elementi peculiari della *patria chica* al fine di ribadirne l'unicità e pretendere sulla base di esse un destino separato rispetto all'integrità dello Stato.

Restringendo la nostra analisi alle sole pronunce qui analizzate, non può disconoscersi infatti la netta estraneità di norme dirette a garantire un uso "normale" della lingua regionale nei settori della pubblicità, dell'accoglienza, della diffusione di pellicole cinematografiche rispetto alla legittima finalità di tutela dei diritti linguistici di un individuo alloglotta. La garanzia individuale di ottenere

servizi pubblici in lingua regionale è stata travalicata infatti nella creazione di un sistema del tutto divergente rispetto a quello che le ambizioni del Costituente avrebbe voluto realizzare. La realizzazione di una società pluriculturale e attenta alle esigenze delle “minoranze” linguistiche, auspicata dai rappresentanti della neonata democrazia, si è trasformata infatti in un modello indifferente alle diversità linguistiche ivi presenti (nel caso specifico quella castigliana), molto più simile – eccezion fatta naturalmente per il carattere di violenza ad esso intrinseco – all’uniformizzazione imposta dal franchismo che a modelli funzionanti di pluralità linguistica quali su tutti il nostro caso valdostano.

Proprio in ragione del suo trascorso storico e considerato altresì il vantaggio di presentare una lingua conosciuta e parlata in quel territorio da sette milioni di persone, la Catalogna avrebbe dovuto attuare un modello di bilinguismo totale effettivo, entro il quale gli interventi di normalizzazione avrebbero dovuto attuarsi fino al recupero di un ampio margine di affermazione, senza giungere ad uno *status* di prevaricazione *de facto* sul castigliano.

La protezione dei diritti di minoranze alloglotte impone, come è noto, l’instaurazione di modelli di separatismo linguistico, nei soli casi in cui una popolazione quantitativamente ridotta si trovi a convivere con un gruppo non solo quantitativamente più numeroso, ma anche culturalmente ed economicamente dominante. Tale non era certamente la situazione in cui versava la popolazione catalanofona al momento della *Transición* e pertanto si decise allora di attuare un sistema di bilinguismo totale.

Quest’ultimo modello, tuttavia, anziché affermarsi e rendersi pienamente operante, è stato, in ragione di una inesatta interpretazione del concetto di normalizzazione confermata dallo stesso TC, svuotato nel tempo di significato fino a giungere ad una situazione diametralmente opposta rispetto a quella realizzatasi ad esempio, nella citata Valle d’Aosta/*Vallée d’Aoste*⁵⁶.

La Catalogna, infatti, in attuazione delle politiche poste in essere dalle formazioni che l’hanno governata fino ad oggi è stata trasformata in una “nazione” culturalmente omogenea, una condizione utilmente sfruttabile per il conseguimento di vantaggi che nulla hanno in comune con l’esistenza dell’*hecho diferencial*.

Tale disegno, architettato dalle forze nazionaliste, è stato (in)consapevolmente avallato dal Governo centrale e dallo stesso TC, il quale si è reso incapace di frapporre un limite alla sua realizzazione persino quando il contrasto con il dettato costituzionale si faceva più evidente.

⁵⁶ Per una migliore ricostruzione dei modelli di tutela delle minoranze linguistiche si vedano i seguenti scritti: A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, Torino, 1993, F. PALERMO, J. WOELK, *Diritto costituzionale dei gruppi e delle minoranze*, Padova, 2008; R. TONIATTI, *Minoranze e minoranze protette. Modelli costituzionali comparati*, in J. T. BONAZZI, M. DUNNE (a cura di), *Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali*, Bologna, 1994; S. MANCINI, *Minoranze autoctone e stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, Milano, 1996; E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, Torino, 2001; V. PIERGIGLI, *Minoranze linguistiche* (voce), in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Torino, 1990

Come sottolinea Blanco Valdés, l'utilizzo stesso dell'espressione «lingua propria» negli Statuti di autonomia costituiva il primo presagio di un percorso diretto al conseguimento di risultati ben diversi dalla legittima tutela di individui in posizione di alloglossia.

Qualificando infatti una lingua come “propria”, il documento fondativo dell'autonomia intendeva riaffermare il legame inscindibile di tale caratteristica sociale e culturale al territorio nel quale si manifestava, con la conseguenza che solo il medesimo idioma avrebbe costituito l'autentica parlata della Regione, mentre l'altra lingua ufficiale sarebbe apparsa come una sorta di lingua “straniera” a cui si riconosceva sì il diritto di cittadinanza, ma solo in posizione subordinata rispetto all'elemento autoctono.

Da tale disparità nominativa sarebbero presto derivate conseguenze sul piano normativo, poiché è evidente, come continua ancora Blanco Valdés, che il concetto di ufficialità linguistica presenta una connotazione giuridica incontrovertibile, con conseguenze normative prevedibili e ben determinate, quello di lingua “propria” muovendo su un terreno di carattere storico e sociologico, autorizza ogni intervento attributivo alla lingua così qualificata di un *bonus linguistico* rispetto alla lingua co-ufficiale, il quale sarebbe stato in seguito agevolmente modificato in un *plus* politico volto alla realizzazione di progetti incompatibili con la tutela dell'*hecho diferencial*.

La conseguenza di tale opera, concretizzata attraverso la costante opera di normalizzazione dell'uso della lingua regionale è stata appunto duplice. Da una parte si è modificata la realtà sociale delle aree interessate trasformandole in territori pressoché monolingue, dall'altra si è utilizzata la raggiunta uniformità linguistica per procedere a rivendicazioni politiche ulteriori.

Il risultato al quale si è giunti è dato da una palese violazione della Costituzione in tema di diritti linguistici ed una verosimile – e poco auspicabile – rottura dell'unità territoriale della Nazione.

Con riferimento al primo aspetto, in particolare, la lesione interessa non solo gli individui castiglianofoni, i quali – come più volte ribadito non trovano più spazio per l'utilizzo della propria lingua madre in CA *monolingue* quella catalana – ma altresì gli stessi abitanti di lingua e cultura catalana, i quali si vedono attualmente obbligati all'utilizzo dell'idioma regionale nei contesti pubblici, anche nel caso in cui ne abbiano abbandonato l'utilizzo a livello privato e familiare.

Con riguardo al secondo, viceversa, al di là dei risultati fino ad esso ottenuti ed in futuro conseguibili, è certo che le recenti vicende connesse all'autodeterminazione catalana hanno aperto un varco profondo nel *pacto* di intangibilità della Costituzione attorno al quale finora si univano – ciascuna nel rispetto delle proprie peculiarità – le diverse componenti sociali e politiche spagnole, lasciando a queste ultime l'arduo compito di riconsiderare l'intera organizzazione territoriale ipotizzata nel 1978.

È evidente che un ritorno alla lettera della Costituzione, da parte del TC, non sarebbe oggi possibile, né auspicabile. La questione linguistica intrecciata ormai irrimediabilmente con le pretese indipendentistiche può essere affrontata sul solo terreno politico e con il richiamo al buon senso da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Resta indubbio, però, che un ruolo diverso del TC avrebbe reso possibile se non diversi epiloghi, quanto meno un dibattito non avvelenato dal furore nazionalista-populista che caratterizza questi ultimi tempi.